SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 settembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 luglio 2024.

Disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello *standard* di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello *standard* di formulario;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

Visto l'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che prevede: «Le autorità competenti
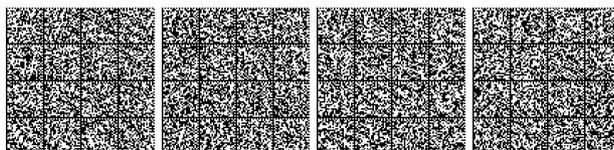
forniscono un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023, n. 567753, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2023, recante «Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848»;

Visto il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024, recante la designazione, ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonché la definizione, ai sensi dell'art. 37 del citato regolamento (UE) 625/2017 e dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto la legge 11 agosto 2014, n. 116 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 26 settembre 2014, n. 18096 che prevede l'individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del decreto 20 dicembre 2013, n. 15962;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l'«Istituzione Banca dati vigilanza»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Vista la nota della Commissione europea Ref. Ares (2023) 7731610 del 14 novembre 2023;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021;

Ritenuto opportuno fornire un elenco dei casi di non conformità accertata nonché alcuni elementi minimi per la classificazione dei casi di non conformità in base alla gravità e le misure da adottare a carico degli operatori corrispondenti alle diverse categorie di non conformità;

Ritenuto opportuno classificare per aree omogenee le non conformità secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 e identificare le misure, con opportuni codici, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento per le finalità di rendicontazione;

Ritenuto opportuno prevedere, per ogni riferimento normativo, una descrizione dettagliata della criticità rilevata al fine armonizzare l'attività degli organismi di controllo;

Ravvisata la necessità di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

Ritenuto opportuno prevedere una misura in caso di non conformità sospetta volta a bloccare la merce in attesa del risultato dell'indagine ufficiale ai sensi degli articoli 29, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Ritenuto opportuno prevedere l'adozione di una misura da parte dell'organismo di controllo nel caso in caso in cui l'integrità del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente connesse ad una non conformità dell'operatore;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere l'adozione di una misura nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo, al fine di garantire allo stesso organismo l'adeguata remunerazione dei servizi erogati e assicurare, nel contempo, la continuità del sistema di controllo e certificazione della produzione biologica;

Considerato che nei casi in cui l'evidenza raccolta dagli organismi di controllo e/o fornita dall'operatore non sia ritenuta sufficiente, da parte dell'organismo di controllo stesso, per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica, l'organismo di controllo è tenuto a dichiarare la sussistenza della condizione di non conformità ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148;

Sentito il tavolo tecnico sull'agricoltura biologica con comunicazione del 15 aprile 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta il catalogo comune di misure, di cui all'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 e definisce:

a) la misura da adottare in caso di non conformità sospetta e i termini per la sua adozione;

b) le misure da adottare in caso di non conformità accertata, i termini per l'adozione e i requisiti minimi per l'applicazione proporzionale delle misure stesse, comprese le modalità e i tempi per la comunicazione agli operatori, agli altri organismi di controllo e alle autorità competenti;

c) la misura da adottare nel caso in cui l'integrità del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente addebitabili all'operatore;

d) la misura da adottare nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo.

2. Il presente decreto si applica alle non conformità riscontrate a seguito di una indagine ufficiale o di una verifica di conformità, diversa da quella volta al rilascio del certificato di cui all'art. 38, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

Art. 2.

Definizioni

1. Oltre alle definizioni del regolamento (UE) 2018/848 e del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio»;

b) decreto legislativo: decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari».

c) provvedimento: atto con il quale l'organismo di controllo comunica all'operatore e all'autorità competente l'adozione di misure a seguito di non conformità accertata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo;

d) misura: azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformità accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto.

Art. 3.

Catalogo delle misure applicabili ai casi di non conformità accertata

1. Il catalogo delle misure applicabili ai casi di non conformità accertata è contenuto negli allegati 1 e 2 e comprende:

a) l'elenco dei casi di non conformità accertata;

b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie: di scarsa entità, grave e critica;

c) le misure minime e le eventuali misure aggiuntive corrispondenti alle diverse categorie di non conformità;

d) il riferimento alle norme unionali e nazionali;

e) la descrizione dettagliata della criticità rilevata.

2. Le misure che l'organismo di controllo adotta nei confronti dell'operatore in caso di non conformità accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo, sono elencate di seguito e identificate con il codice riportato tra parentesi:

a) presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità (B0);

b) miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1);

c) soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità (B2);

d) divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3);

e) nuovo periodo di conversione (B4);

f) limitazione dell'ambito di applicazione del certificato (B5);

g) sospensione del certificato (B6);

h) ritiro del certificato (B7);

i) obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).

3. Nel catalogo delle misure, le non conformità accertate sono suddivise, ai sensi del regolamento (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019, nelle seguenti aree:

a) norme generali di produzione (NGP);

b) deroghe (DD);

c) etichettatura (E);

d) norme specifiche di produzione (NSP);

e) documenti e registrazioni (DR);

f) sostanze o prodotti non autorizzati (SPNA);

g) norme per i gruppi di operatori (NGDO);

h) altro (AA).

Art. 4.

Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore la «Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformità» (B0) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, in tutti i casi di non conformità accertata.

2. Il piano d'azione della misura B0 di cui al comma 1, prevede le azioni che l'operatore deve adottare, con la relativa tempistica, al fine di correggere e prevenire il ripetersi della non conformità accertata e comprende, se del caso, l'aggiornamento delle misure precauzionali e dei controlli.

3. Il mancato o non tempestivo rispetto della misura B0 di cui al comma 1, rappresenta una mancata correzione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *d)* e del comma 5, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo e si classifica:

a) di scarsa entità, in caso di mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata di scarsa entità;

b) grave, in caso di mancata correzione in almeno cinque occasioni di una non conformità classificata di scarsa entità;

c) critica, in caso di:

i. mancata correzione, in più di cinque occasioni, di una non conformità classificata di scarsa entità;

ii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata grave o critica;

iii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformità classificata grave o critica, in almeno due occasioni.

Art. 5.

Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore, quale misura aggiuntiva, il «Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli» (B1) nel caso in cui sia riscontrata:

a) una non conformità classificata «grave», nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo;

b) una non conformità classificata «critica», nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo.

Art. 6.

Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità

1. L'organismo di controllo dispone la «Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità» (B2):

a) per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione in caso di non conformità classificata «grave» ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo;

b) quale misura aggiuntiva alla misura B3, B5, B6 e B7, per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione di prodotti già ottenuti o etichettati.

2. L'organismo di controllo dispone la misura B2 anche quando:

a) l'indagine ufficiale svolta ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo, non ha accertato l'origine della presenza di una sostanza non ammessa;

b) l'integrità del prodotto biologico risulti compromessa, anche in assenza di una non conformità direttamente attribuibile all'operatore che detiene o ha ottenuto o commercializzato il prodotto.

3. La misura B2 comporta l'obbligo di eliminare, ovvero il divieto di riportare, ogni riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità del lotto, partita o ciclo di produzione del prodotto interessato dalla misura.
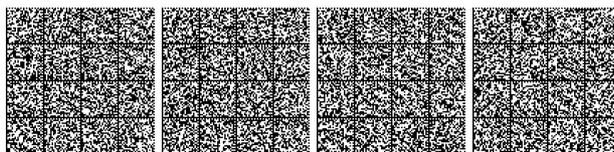
Art. 7.

Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica

1. L'organismo di controllo dispone il «Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica» (B3) in tutti i casi in cui la non conformità è classificata «critica» per l'operatore che usufruisce dell'esenzione prevista dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo.

2. La misura B3 si applica per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi.

Art. 8.

Nuovo periodo di conversione

1. L'organismo di controllo dispone, quale misura aggiuntiva, un «Nuovo periodo di conversione» (B4), laddove applicabile, nel caso di non conformità classificata «grave» o «critica», ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo per la quale ricorre:

a) utilizzo di sostanza non ammessa;

b) utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati nella produzione biologica;

c) applicazione non conforme delle condizioni della deroga di cui l'operatore si avvale;

d) la situazione prevista dall'art. 8, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *b)* del decreto legislativo.

2. Per stabilire il nuovo periodo di conversione l'organismo di controllo tiene conto dei periodi previsti dall'allegato II del regolamento ai seguenti punti:

a) parte I, punto 1.7.1;

b) parte II, punto 1.2.2;

c) parte III, punti 2.1 e 3.1.1.

3. Nel caso di introduzione non conforme di animali non biologici, qualora questi ultimi non possano essere allontanati dall'allevamento, il nuovo periodo di conversione si applica a tutti gli animali della specie interessata.

4. Se l'applicazione della misura B4 incide sulle informazioni contenute nel certificato, l'organismo di controllo provvede all'emissione di un nuovo certificato, che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

Art. 9.

Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la «Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato» (B5) in caso di non conformità classificata «grave», ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo, laddove non chiaramente riconducibile ad un lotto, partita o ciclo produttivo.

2. La misura B5 può riguardare un'attività, una singola categoria di prodotto o un singolo prodotto che compare nel repertorio riportato nella parte II del certificato dell'operatore.

3. La misura B5 comporta, con riferimento a quanto escluso dall'ambito di applicazione del certificato, il divieto di:

a) commercializzare il prodotto biologico per tutta la durata della misura e

b) utilizzare i riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti nel periodo di limitazione del certificato.

4. La misura B5 si applica per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

5. L'applicazione della misura B5 comporta l'emissione di un nuovo certificato che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.

Art. 10.

Sospensione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la «Sospensione del certificato» (B6):

a) nei casi di non conformità classificata «critica», ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo, come riportato nell'allegato 1;

b) in caso di mancata correzione di una non conformità grave o critica, ai sensi dell'all'art. 4, comma 3, lettera c, punti *ii)*;

c) in caso di correzione non tempestiva di una non conformità grave o critica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c, punti *ii)* e *iii)*.

2. La misura B6 comporta il divieto di:

a) commercializzare prodotto biologico per tutta la durata della misura e

b) utilizzare dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di sospensione del certificato.

3. La sospensione del certificato ha una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

4. L'organismo di controllo rende evidente sulla piattaforma TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, la sospensione del certificato dalla data di comunicazione della misura.

Art. 11.

Ritiro del certificato

1. L'organismo di controllo dispone il «Ritiro del certificato» (B7):

a) nei casi di non conformità classificata «critica», come definita dall'art. 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo, secondo quanto riportato nell'allegato 1;

b) in caso di mancata correzione di una non conformità grave o critica in almeno due occasioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c, punti *iii)*;

c) nel caso in cui un operatore non rispetta una precedente misura B5 o B6.

2. L'organismo di controllo provvede al ritiro del certificato nelle piattaforme TRACES e SIB, con le modalità informatiche previste, contestualmente alla comunicazione della misura.
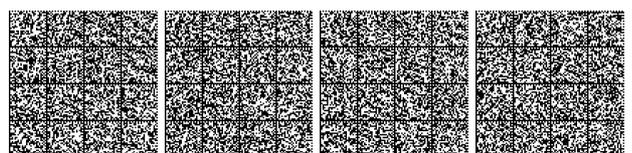
Art. 12.

Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti

1. L'organismo di controllo dispone l'«Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti» (B9), quale misura aggiuntiva alle misure B2, B3, B5, B6, B7.

2. In caso di applicazione di una misura B3, B5, B6, B7, l'obbligo di cui al comma 1 comprende la rimozione di ogni riferimento alla produzione biologica in tutte le informazioni inerenti alle produzioni oggetto della misura rivolte ai clienti o ai consumatori, comprese quelle comunicate tramite internet.

Art. 13.

Misura in caso di non conformità sospetta

1. In tutti i casi di non conformità sospetta, l'organismo di controllo, in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale volta a determinare la conformità al regolamento, adotta e comunica immediatamente la «Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica» con il fermo temporaneo di immissione sul mercato o il loro impiego dei prodotti come biologici ai sensi degli articoli 29 e 41 del regolamento e dell'art. 137, paragrafo 3, lettera *b)* del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

2. Tale fermo temporaneo non può avere una durata superiore a quaranta giorni dalla comunicazione della misura.

3. L'organismo di controllo ha l'onere di completare tempestivamente l'indagine tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso.

4. L'organismo di controllo, informati gli uffici ministeriali competenti, può prorogare il termine previsto al comma 2 una sola volta e solo in caso di particolari e motivate esigenze di indagine, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto. Tale proroga è comunicata senza indugio all'operatore.

5. Entro il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del comma 4, l'organismo di controllo decide sulla base degli elementi raccolti durante l'indagine ufficiale svolta e comunica tempestivamente all'operatore:

a) la revoca del fermo temporaneo, quando la non conformità non è stata accertata, ovvero

b) l'accertamento della non conformità e l'adozione della relativa misura.

Art. 14.

Adozione della misura da parte dell'organismo di controllo, tempistica e obblighi informativi

1. L'organismo di controllo, sulla base delle informazioni e delle evidenze raccolte nella verifica di conformità o nell'indagine ufficiale, all'esito del processo di valutazione e riesame, ovvero a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo:

a. accerta e identifica la non conformità;

b. classifica la non conformità secondo i criteri descritti nell'art. 8 nel decreto legislativo;

c. adotta la corrispondente misura minima prevista dall'allegato 1 e, se del caso, una o più misure aggiuntive, in modo proporzionale all'entità, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità;

d. comunica all'operatore il provvedimento.

2. L'organismo di controllo accerta e identifica una non conformità quando le evidenze raccolte, comprese quelle fornite dall'operatore, non sono ritenute sufficienti per stabilire la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica.

3. Al fine della classificazione di cui al comma 1, lettera b, la non conformità si presume intenzionale, salvo le evidenze raccolte dall'organismo di controllo o la prova fornita dall'operatore della buona fede o del caso fortuito.

4. In caso di non conformità classificata di «scarsa entità», l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro quaranta giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorità competenti di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo. In caso di non conformità classificata di «scarsa entità», la relativa misura può essere adottata anche da un soggetto investito di funzione decisionale che non sia coinvolto nel processo di valutazione.

5. In caso di non conformità classificata «grave» o «critica», l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro quindici giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorità competenti di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo.

6. In caso di adozione della misura B4, l'organismo di controllo stabilisce il termine iniziale dal quale far decorrere la misura stessa e individua in modo preciso i terreni o gli animali interessati.

7. In caso di adozione della misura B9, l'organismo di controllo, nello stesso termine previsto al comma 5, informa gli altri organismi di controllo interessati.

8. Per ogni misura adottata, l'organismo di controllo stabilisce, ove possibile, e comunica all'operatore:

a. la tempistica adeguata all'attuazione della misura stessa;

b. la modalità e la tempistica di verifica da parte dell'organismo di controllo dell'attuazione della misura da parte dell'operatore ovvero

c. la modalità e la tempistica entro la quale l'operatore deve fornire l'evidenza dell'attuazione della misura.

9. In caso di applicazione della misura B5 o B6, al termine della durata della misura, l'organismo di controllo ripristina la validità del certificato se, all'esito di una verifica che comprenda una ispezione fisica in loco, sia accertato in concreto il ripristino delle condizioni di conformità.

Art. 15.

Misura in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta all'organismo di controllo

1. In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta da parte dell'operatore, l'organismo di controllo, dopo l'adozione delle eventuali e previste azioni per il sollecito
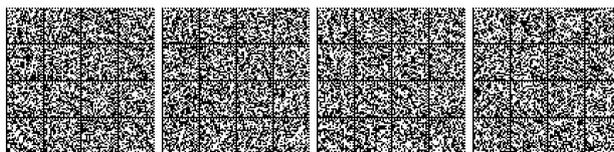
di quanto dovuto, dispone la misura del «Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica» (B3).

2. La misura si applica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva la revoca della stessa misura a seguito dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'operatore.

3. Restano fermi in capo all'organismo di controllo e all'operatore, per tutto il periodo di mancato pagamento e durante il periodo di applicazione della misura, tutti gli obblighi relativi alle attività di controllo.

4. Decorso inutilmente il termine della misura senza che l'operatore abbia proceduto al pagamento di quanto dovuto, il rapporto contrattuale tra l'organismo di controllo e l'operatore è interrotto con cessazione del relativo servizio e conseguente ritiro del certificato (B7).

Art. 16.

Ricorso

1. L'operatore può presentare ricorso all'organismo di controllo avverso le misure che lo stesso abbia adottato entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

2. L'organismo di controllo è tenuto a stabilire, nella propria documentazione di sistema, i termini per la definizione del ricorso in modo da garantire il principio del contraddittorio. In ogni caso, il termine per la decisione non può superare i trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del ricorso.

3. L'organismo di controllo comunica la decisione assunta, senza indugio e comunque entro cinque giorni dalla data della decisione dell'organo collegiale dei ricorsi, alle autorità competenti e all'operatore.

Art. 17.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni all'operatore sono eseguite a mezzo PEC.

2. Le comunicazioni sono eseguite con raccomandata con avviso di ricevimento se l'operatore non dispone di PEC personale e di ciò è data evidenza nel contratto di certificazione.

Art. 18.

Coordinamento tra autorità competenti e organismi di controllo

1. Lo scambio di informazioni tra gli organismi di controllo e le autorità competenti previsto dal presente decreto è effettuato attraverso il sistema informativo Banca dati vigilanza.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del decreto legislativo, le non conformità contemplate nel catalogo di cui al presente decreto che possono costituire anche illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo, sono oggetto di segnalazione all'autorità compente attraverso il sistema informativo Banca dati vigilanza, per lo svolgimento dei dovuti accertamenti, ai fini dell'eventuale contestazione dell'illecito o, se del caso, dell'applicazione istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 19.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica per tutte le non conformità accertate dopo tale data.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Con decreto dipartimentale si procede alla modifica degli stessi, sentite le regioni e provincie autonome.

4. I decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n. 18096 sono abrogati.

Roma, 18 luglio 2024

Per delega
il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1279

ALLEGATO *1*

CATALOGO DELLE MISURE (art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*)

1. L'organismo di controllo adotta, sulla base della classificazione della non conformità effettuata, la misura minima indicata nella successiva tabella.

2. Oltre alla misura minima indicata, l'organismo di controllo deve applicare in tutti i casi di non conformità la misura B0 e, quando opportuno, una o più misure aggiuntive secondo i criteri previsti dal presente decreto.

3. Qualora nella tabella sotto riportata non sia specificata una misura minima, la non conformità non può rientrare in quella specifica classificazione.

	Sigla	**Non Conformità**	**Misura da applicare per tutti i casi di NC**	**Misura minima**			**Misure aggiuntive**
				Scarsa Entità	**Grave**	**Critica**	
1	AA.01	Le misure preventive adottate non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
2	AA.02	Le misure adottate per la gestione del sospetto di non conformità o dei reclami non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
3	AA.03	Le misure di autocontrollo adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B1, B2, B9
4	AA.04	Le misure precauzionali adottate non sono conformi	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B1, B2, B9
5	AA.05	L'operatore non consente o impedisce le verifiche di conformità o le indagini ufficiali da parte dell'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a.	B7	B2, B9
6	AA.06	L'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità	B0	B0	B2 o B5	B6 o B7	B2, B9
7	AA.07	Reiterazione di una non conformità grave o critica	B0	n.a.	n.a.	B7	B2, B9
8	AA.08	L'operatore non rispetta una misura adottata dall'organismo di controllo	B0	n.a.	n.a.	B6 o B7	B2, B9
9	AA.09	Utilizzo non conforme del certificato e della certificazione	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
10	AA.10	Mancato rispetto di normativa regionale	B0	B0	B2 o B5	B6 o B7	B2, B9
11	DD.01	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione vegetale in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
12	DD.02	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione zootecnica in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
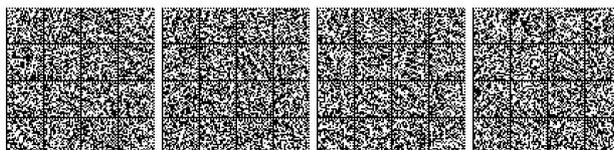
	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Grave	Critica	
13	DD.03	L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione di alghe e animali da acquacoltura in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
14	DD.04	L'operatore si avvale di una deroga prevista per i casi di circostanze eccezionali in modo non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
15	DD.05	L'operatore si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 35(8) del Regolamento in modo non conforme	B0	n.a	**n.a.**	B3	B2, B9
16	DR.01	La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
17	DR.02	La gestione delle registrazioni non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
18	DR.03	La gestione della documentazione necessaria al controllo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
19	DR.04	Il sistema di tracciabilità, la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
20	DR.05	Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
21	E.01	L'etichetta, non ancora utilizzata, non è conforme	B0	B0	**n.a.**	**n.a.**	**n.a.**
22	E.02	L'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
23	E.03	L'utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
24	E.04	L'utilizzo del logo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
25	NGDO.01	Il sistema di controllo interno del gruppo di operatori non è conforme	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
26	NGDO.02	Il gestore del sistema di controllo non conserva i documenti e le registrazioni necessari al controllo	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9
27	NGDO.03	Il gestore del sistema di controllo non comunica o ritarda a comunicare le informazioni su non conformità e misure adottate	B0	n.a.	B2 o B5	B6	B2, B9

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Grave	Critica	
28	NGP.01	Utilizzo di OGM e/o di prodotti ottenuti da OGM e/o di prodotti ottenuti con OGM	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
29	NGP.02	Assenza di prerequisiti normativi cogenti previsti dal Regolamento	B0	B0	n.a.	B6	B2, B4, B9
30	NSP.01	Il periodo di conversione non è rispettato	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
31	NSP.02	L'utilizzo di tecniche, pratiche, prodotti ammessi non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
32	NSP.03	La gestione della pulizia, diversa da una misura precauzionale, non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
33	NSP.04	La gestione e la fertilizzazione del suolo non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
34	NSP.05	La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
35	NSP.06	La produzione di materiale riproduttivo vegetale (MRV) biologico non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
36	NSP.07	La gestione dell'allevamento e degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
37	NSP.08	La gestione delle alghe e degli animali da acquacoltura non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
38	NSP.09	Le caratteristiche strutturali degli allevamenti non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
39	NSP.10	La gestione della salute e del benessere degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
40	NSP.11	La gestione dell'alimentazione degli animali non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
41	NSP.12	Utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
42	NSP.13	La composizione degli alimenti biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
43	NSP.14	La composizione dei mangimi biologici ottenuti non è conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
44	NSP.15	Le materie prime utilizzate per i prodotti del settore vitivinicolo non sono conformi	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
45	NSP.16	La composizione dei lieviti non conforme	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

	Sigla	Non Conformità	Misura da applicare per tutti i casi di NC	Misura minima			Misure aggiuntive
				Scarsa Entità	Grave	Critica	
46	SPNA.01	Utilizzo di sostanze attive non autorizzate nei prodotti fitosanitari	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
47	SPNA.02	Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
48	SPNA.03	Utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
49	SPNA.04	Utilizzo di additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B4, B9
50	SPNA.05	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
51	SPNA.06	Utilizzo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
52	SPNA.07	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
53	SPNA.08	Utilizzo di coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9
54	SPNA.09	Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati	B0	B0	B2 o B5	B6	B2, B9

ALLEGATO *2*

RIFERIMENTI NORMATIVI E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CRITICITÀ (articolo 3, c. 1, lettere d) ed e))

1. AA.01 – Le misure preventive adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(6) e Art. 3, punti 4) e 50)	Mancata adozione di misure preventive in una o più fasi di produzione, preparazione o distribuzione
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.6	Le tecniche di produzione vegetale non evitano o non riducono al minimo l'inquinamento dell'ambiente
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.3	Utilizzo e smaltimento non adeguato delle trappole
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2 b)	La raccolta compromette l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.1 e DM n. 229771/2022, art.5, c. 1	Non è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue subspecie locali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 d)	Le arnie e i materiali utilizzati in apicoltura sono costituiti da materiali non naturali che presentano rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.1 b)	La raccolta delle alghe compromette in modo significativo l'equilibrio dell'ecosistema naturale o la conservazione delle specie nella zona di raccolta
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2 a)	Non sono attuate pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione, dalla raccolta di stadi giovanili delle alghe al raccolto finale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti non sono verificabili
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti sono maggiori di quelli dell'acqua in entrata.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.4	Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe non sono riutilizzati o riciclati ove questo risulti possibile
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.3	La quantità raccolta incide in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico o non sono adottate misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe e a evitare la raccolta di specie accessorie
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.8	In caso di fuga di pesci o di crostacei, non sono prese opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.9	La raccolta dei nutrienti residui non è adeguata a migliorare la qualità dei reflui o il monitoraggio non è effettuato con l'opportuna regolarità.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.2 c)	Nell'allevamento di molluschi e crostacei non sono limitati il più possibile i rischi per le specie protette
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.3 b)	La molluschicoltura di fondo arreca danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.3 b)	Per la molluschicoltura di fondo il piano di gestione sostenibile non contiene uno studio e una relazione che dimostrano l'impatto ambientale minimo o tale piano non è fornito all'organismo di controllo prima dell'avvio delle operazioni.

2. AA.02 – Le misure dottate per la gestione del sospetto di non conformità o dei reclami non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 27 a)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, non lo ha identificato e separato o lo ha fatto in modo non adeguato

Regolamento, Art. 27 c) e DM n. 229771/2022 - art. 12, c. 5	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, lo ha immesso sul mercato o lo ha utilizzato come biologico pur non avendo eliminato il sospetto
Regolamento, Art. 27 d) DM n. 229771/2022 - art. 12, c. 4	L'operatore, se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, non informa immediatamente l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili
Regolamento, Art. 27 e)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme, non coopera pienamente con l'organismo di controllo per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità
Regolamento, Art. 28(2) a)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme per la presenza di sostanza non ammessa, non ha identificato e separato il prodotto interessato o lo ha fatto in modo non adeguato
Regolamento, Art. 28(2) c) e D.Lgs. 148/2023 - art. 16, c. 4	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto, ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore, non è conforme per la presenza di una sostanza non ammessa, ha immesso sul mercato o utilizzato lo stesso prodotto come biologico pur non eliminando il sospetto o eliminandolo in modo non conforme
Regolamento, Art. 28(2) d) e DM n. 229771/2022, art. 12, c. 4	L'operatore, se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, non informa immediatamente l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili
Regolamento, Art. 28(2) e)	L'operatore, in caso di sospetto che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non è conforme per la presenza di una sostanza non ammessa non coopera con l'organismo di controllo per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.
Regolamento, Art. 39(1)d)iii)	L'operatore non informa per iscritto, o la fa con ritardo, gli acquirenti dei prodotti o non scambia le pertinenti informazioni con l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato o non possa essere eliminato un sospetto di non conformità

3. AA.03 – Le misure di autocontrollo adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(6) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 7	L'operatore non ha verificato o non ha verificato adeguatamente i certificati degli operatori che sono suoi fornitori
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli vegetali, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.2 e 1.3	L'operatore che produce alimenti trasformati non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.2 e 1.3	L'operatore che produce mangimi trasformati non ha stabilito o non ha aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione
Regolamento, All. III, Punto 5	Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore non verifica la chiusura dell'imballaggio, del contenitore o del veicolo, nonché la presenza delle indicazioni obbligatorie.
Regolamento, All. III, Punto 5	Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore non confronta le informazioni riportate nell'etichetta con le informazioni figuranti nei documenti di

	accompagnamento e/o il risultato di tali verifiche non è chiaramente indicato nelle registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.
Regolamento, All. III, Punto 6	Il primo destinatario, al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione importato da un paese terzo, non verifica, o non dà evidenza di averlo fatto, la chiusura dell'imballaggio o del contenitore o non si accerta che il COI che accompagna la merce copra il tipo di prodotto che costituisce la partita.

4. AA.04 – Le misure precauzionali adottate non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(6) e Art. 3, punti 5) e 50)	Mancata adozione delle misure precauzionali in una o più fasi di produzione, preparazione o distribuzione.
Regolamento, Art. 11(4)	L'operatore che usa prodotti non biologici acquistati da terzi non acquisisce dal venditore la conferma che gli stessi non sono ottenuti da OGM o con OGM
Regolamento, Art. 28(1) a) e Art. 3, punto 50)	L'operatore non adotta e non mantiene misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con una sostanza non ammessa, compresa l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche
Regolamento, Art. 28(1) b) e Art. 3, punto 50)	L'operatore non adotta e non mantiene misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con sostanza non ammessa
Regolamento, Art. 28(1) b) e Art. 3, punto 50)	L'operatore, in caso di una contaminazione ripetuta con sostanza non ammessa in una qualunque delle fasi della produzione, preparazione o commercializzazione, non identifica la causa o l'origine della contaminazione e di conseguenza non è in grado di adottare o mantenere le misure proporzionate e adeguate per evitare tale contaminazione
Regolamento, Art. 28(1) d)	L'operatore non rispetta pertinenti requisiti del Regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.7.4	Il raccolto successivo al trattamento non ammesso, ma obbligatorio, è immesso sul mercato come biologico o in conversione.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale biologici, in conversione e non biologici non mantiene una adeguata separazione nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine vegetale, non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2 a)	Le aree di raccolta delle piante selvatiche sono state trattate, nei tre anni precedenti la raccolta con sostanza non ammessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.4	Gli animali interessati da più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, e/o i prodotti da essi derivati, sono venduti come prodotti biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.5	Il periodo di sospensione tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale non è rispettato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, biologici, in conversione e non biologici non mantiene adeguata separazione nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.8	L'operatore che prepara, senza trasformazione, prodotti agricoli di origine animale, non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Durante un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non autorizzati non è rispettato il corretto isolamento delle colonie trattate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Dopo un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non autorizzati la cera non è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 a)	Gli apiari sono ubicati in aree non conformi al regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 b)	La distanza degli apiari da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive alla salute delle api non è sufficiente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 i)	Apicoltura praticata in regioni o zone designate come regioni o zone in cui non è possibile praticare l'apicoltura biologica.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.1	Le attività di acquacoltura si svolgono in luoghi esposti alla contaminazione da sostanza non ammessa o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.2 e	Le unità di produzione biologica e quelle di produzione non biologica non sono separate adeguatamente

DM n. 229771/2022, art.6, c. 1, 2, 3	
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.2 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 4	La produzione di alghe e di animali di acquacoltura è condotta in luoghi o zone designate come non adatte a questo tipo di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non ha stabilito o aggiornato procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione al fine di garantire la conformità al Regolamento in qualsiasi momento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non mantiene adeguatamente la separazione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, quando nell'unità interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.10	L'operatore che prepara, senza trasformazione, alghe o animali di acquacoltura, biologici, in conversione e non biologici non effettua la pulizia degli impianti utilizzati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione o tale pulizia non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	La coltivazione di alghe è praticata in zone non conformi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2 f)	La produzione di animali di acquacoltura non rispetta il periodo di sospensione in caso di somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non adotta le misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non effettua una pulizia adeguata e/o non ne verifica l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 c)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato come biologici
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5	Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati non sono tenute separate l'una dall'altra, nel tempo o nello spazio
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore, quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico

Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 c)	Nella trasformazione di alimenti biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 e)	Nella trasformazione di alimenti biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire una chiara e corretta identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 f)	Nella trasformazione di alimenti biologici la pulizia degli impianti di produzione prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione non è adeguata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non adotta misure precauzionali
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 b)	L'operatore che produce mangimi trasformati non effettua una pulizia adeguata o non ne controlla l'efficacia
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 c)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non prende adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 a)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore, quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, non informa l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 b)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non effettua le operazioni sui prodotti biologici senza interruzioni e comunque non fino a completamento del ciclo produttivo e/o non provvede affinché siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotto non biologico)
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 c)	Nella trasformazione di mangimi biologici in fase di magazzinaggio, i prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, non sono separati nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 e)	Nella trasformazione di mangimi biologici l'operatore non adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 f)	La pulizia degli impianti di produzione di mangimi trasformati prima delle operazioni sui prodotti biologici o in conversione non è adeguata
Regolamento, All. III, Punto 1	Gli operatori effettuano la raccolta simultanea di prodotti biologici, in conversione e non biologici senza l'adozione di misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio tra prodotti biologici, in conversione e non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici e in conversione
Regolamento, All. III, Punto 1	L'operatore non mantiene a disposizione dell'organismo di controllo le informazioni relative ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.
Regolamento, All. III, Punto 2.1.1	L'operatore, durante il trasporto, non garantisce la chiusura dei contenitori e/o veicoli o i contenitori e/o veicoli non sono idonei
Regolamento, All. III, Punto 3 a)	Durante il trasporto i mangimi ottenuti da produzione biologica, i mangimi in conversione e quelli non biologici non sono fisicamente separati in modo efficace
Regolamento, All. III, Punto 3 c)	Il trasporto di mangimi biologici o in conversione finiti non è separato, nello spazio o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi o contenitori adeguati, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 7.1	L'importatore non gestisce le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti vincolati ad un regime doganale speciale, in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione non sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento
Regolamento, All. III, Punto 7.1	Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti non sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con

	prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione non sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento
Regolamento, All. III, Punto 7.2	Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica o in conversione sono immagazzinati mezzi tecnici non ammessi nella produzione biologica
Regolamento, All. III, Punto 7.4 a)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale siano tenuti separati da altri prodotti agricoli o alimentari
Regolamento, All. III, Punto 7.4 a)	I prodotti biologici o in conversione immagazzinati non sono tenuti separati da altri prodotti agricoli o alimentari
Regolamento, All. III, Punto 7.4 b)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale vengano prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici
Regolamento, All. III, Punto 7.4 b)	Non sono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici

5. AA.05 – L'operatore non consente o impedisce le verifiche di conformità o le indagini ufficiali da parte dell'organismo di controllo

Riferimento normativo	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 39(1) b)	L'operatore fornisce documenti o dichiarazioni non autentici relativi alla certificazione di prodotti biologici o necessari per il controllo
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) a) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'organismo di controllo l'accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali o agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) b) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) c) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso agli animali e alle merci sotto il loro controllo
Reg. UE 2017/625, Art. 15(1) d) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	L'operatore non concede al personale dell'odc l'accesso ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti
Reg. UE 2017/625, Art. 15(2) e D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 6	Durante i controlli l'operatore non fornisce assistenza o non collabora con il personale dell'odc per l'adempimento dei suoi compiti.
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5, lettera c)	L'operatore impedisce all'organismo di controllo il prelievo di campioni.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 8	L'operatore non comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

6. AA.06 – L'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, All. I, b) iii)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 3 d)	L'operatore omette di correggere, in almeno cinque occasioni, non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 b)	L'operatore omette ripetutamente di correggere, in più di cinque occasioni, non conformità di scarsa entità
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 a)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità grave
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 a)	L'operatore omette di correggere, o non corregge tempestivamente, una non conformità critica

Reg. UE 2021/279, All. I, c) iii) e D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 5 b)	L'operatore omette ripetutamente di correggere, in almeno due occasioni, una qualunque NC grave o critica

7. AA.07 – Reiterazione di una non conformità grave o critica

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 6	Reiterazione, entro i due anni, di una stessa NC grave
D. Lgs 148/2023, art. 8, c. 6	Reiterazione, entro i due anni, di una stessa NC critica

8. AA.08 – L'operatore non rispetta una misura adottata dall'organismo di controllo

Riferimento normativo	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità grave
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c)	L'operatore non rispetta, anche con il recesso volontario, la misura adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità critica
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) Decreto 148/2023 Art. 25, c. 1	L'operatore non rispetta la misura B2 adottata dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 29(2), c) e art. 39(1) c) Decreto 148/2023 Art. 25, c. 2	L'operatore non rispetta la misura B9 adottata dall'organismo di controllo per precedenti non conformità gravi o critiche

9. AA.09 – Utilizzo non conforme del certificato e della certificazione

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici prima di essere in possesso di un certificato
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici ottenuti da attività non previste dal certificato
Regolamento, Art. 35(2)	L'operatore immette sul mercato prodotti biologici che non rientrano nelle categorie di prodotti contenute nel certificato
Regolamento, Art. 35(4) e D. Lgs 148/2023 - art. 16, c. 1	Un operatore, o un gruppo di operatori, ha ottenuto più certificati da più di un organismo di controllo per attività svolte in Italia riguardo alla stessa categoria di prodotti.
Regolamento, Art. 35(5)	Il membro di un gruppo di operatori ha ottenuto un certificato individuale per una attività oggetto della certificazione del gruppo di operatori al quale appartiene

10. DD.01 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione vegetale in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)b)	In caso di azienda di produzione mista le varietà vegetali coltivate non sono diverse e/o facilmente distinguibili

Regolamento, Art. 9(8)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8, non rispetta le tempistiche/modalità previste per inizio, adozione o completamento del piano di conversione
Regolamento, Art. 9(8) a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8 non informa l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo
Regolamento, Art. 9(8) b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 8, a raccolto ultimato, non comunica all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate e/o le misure prese per separare i prodotti
Regolamento, Art. 9(10) a)	In caso di azienda mista i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10) b)	In caso di azienda mista i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati
Regolamento, Art. 9(10) c)	In caso di azienda mista le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza semi non biologici per la produzione di semi germogliati
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un substrato di coltivazione o acqua non adeguata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 a)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un mezzo inerte non autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico per la produzione di cespi di cicoria
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.3 b)	L'agricoltore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3. dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza un substrato di coltivazione non autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.1	Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal MRV, è utilizzato MRV non biologico senza l'opportuna autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.5.1 o 1.8.5.7 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1	L'operatore che intende avvalersi o si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza 'plantule in conversione' non conformi.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 b)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ordinato il MRV in tempo utile, se del caso nel rispetto delle indicazioni fornite dall'autorità competente, per consentire la preparazione e la fornitura di MRV biologico o in conversione
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che nessun operatore che commercializza MRV è in grado di consegnare il pertinente MRV biologico o in conversione in tempo per la semina o l'impianto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.1 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che le alternative registrate della stessa specie non sono idonee, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico trattato, dopo il raccolto, con prodotti fitosanitari non autorizzati, diversi dai trattamenti obbligatori prescritti per motivi fitosanitari a norma del Reg. (UE) 2016/2031
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che il MRV utilizzato è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento e utilizza MRV non biologico che ha subito un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 non rispetta il periodo di conversione previsto per la parcella in cui ha coltivato tale MRV trattato

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.4	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.5.1 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo di MRV non biologico prima della semina o dell'impianto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.5.7	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.5.7 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non tiene registrazioni del quantitativo di MRV non biologico utilizzato
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento e sceglie di includere tali informazioni nel sistema di cui all'articolo 26(2) del Regolamento non aggiorna tempestivamente le informazioni sulla disponibilità del MRV
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 (f) dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non tiene registrazioni del quantitativo di MRV non biologico usato
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 a)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza MRV non biologico trattato, dopo il prelevamento dalla pianta madre, con prodotti fitosanitari non autorizzati, diversi dai trattamenti obbligatori prescritti per motivi fitosanitari a norma del Reg. (UE) 2016/2031
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 a)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non è in grado di dimostrare che il MRV non biologico utilizzato è trattato, dopo il prelevamento dalla pianta madre, solo con prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 b)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento utilizza una piantina non biologica di specie che completano un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto della piantina al primo raccolto di prodotto
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 c)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non rispetta tutti i requisiti pertinenti per la produzione biologica vegetale previsti dal Regolamento per la coltivazione del MRV
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.6 d)	L'operatore che si avvale della deroga della deroga di cui al punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento non ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo di MRV non biologico prima della semina o dell'impianto

11. DD.02 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione zootecnica in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica, le unità di produzione biologica, in conversione zootecnica e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica le specie animali allevate non sono diverse
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda di produzione mista zootecnica le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.3.4.4 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 7	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.2.2 f) dell'allegato II, parte II del Regolamento non dimostra che la cera prodotta biologicamente non è disponibile e/o non utilizza cera da opercoli esente da sostanza non ammessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.1	Gli animali non sono nati (o schiusi) e allevati in una unità di produzione biologica e sono introdotti nell'allevamento biologico senza le opportune autorizzazioni rilasciate ai sensi del punto 1.3.4
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento sostituisce più del 20% delle api regine e degli sciami nell'unità di produzione biologica con api regine e sciami non biologici

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non utilizza arnie con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica per collocare le api regine e i favi non biologici introdotti nell'unità di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.3 e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento introduce pollastrelle destinate alla produzione di uova o pollame destinato alla produzione di carne di più di tre giorni di età.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4 e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha verificato la disponibilità di animali biologici, o non può dimostrare di averlo fatto, prima di chiedere l'autorizzazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.1	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento ha introdotto animali con età non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento ha introdotto animali femmine non biologiche non nullipare
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.2	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha rispettato le restrizioni previste relative al numero massimo di animali non biologici introdotti nell'unità biologica o in conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.3 e DM n. 229771/2022, art.5, c. 2, 3	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non ha rispettato le restrizioni previste relative al numero massimo di animali non biologici introdotti nell'unità biologica o in conversione ovvero non può dimostrare la condizione ammessa per usufruire della deroga stessa
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non rispetta il periodo di conversione specificato al punto 1.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.1 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.2 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.4.5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.3.4.4.3 dell'allegato II, parte II del Regolamento non tiene separati gli animali non biologici dagli altri animali e/o non sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.1	Utilizzo di pascoli biologici da parte di animali non biologici a condizioni non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 a)	Gli animali biologici utilizzano terreni comuni trattati con sostanza non ammessa in agricoltura biologica negli ultimi tre anni o si ha evidenza di questa condizione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 b) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 6 e 7	Gli animali non biologici che usano terre comuni insieme agli animali biologici non rispettano le condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.1 c)	I prodotti animali ottenuti da animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni sono stati considerati prodotti biologici ma l'operatore non ha dimostrato che gli animali biologici sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.2.2.2	Durante la transumanza non sono rispettate le condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5 e	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.7.5 dell'allegato II, parte II del Regolamento, non possiede le caratteristiche per usufruire della deroga o non consente agli

DM n. 229771/2022, art. 9, c. 6	animali l'accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e l'accesso a spazi liberi all'aperto per almeno due volte alla settimana
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	Il taglio della coda per gli ovini non è effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuato senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La spuntatura del becco non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La rimozione delle corna non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La cauterizzazione dell'abbozzo corneale non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento e/o è effettuata senza o in difformità rispetto al parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	L'operatore che si avvale dell'autorizzazione di cui al punto 1.7.8, dell'Allegato II, parte II del Regolamento non informa tempestivamente e preventivamente l'organismo di controllo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza una % di alimenti proteici non biologici non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici prodotti o preparati con solventi chimici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.3.1 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici non biologici in categorie di animali non ammessi dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza una % di alimenti proteici non biologici non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 5	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici prodotti o preparati con solventi chimici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 c)	L'operatore che usufruisce della deroga di cui al punto 1.9.4.2 c) dell'allegato II, parte II del Regolamento utilizza alimenti proteici non biologici in categorie di animali non ammessi dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 f)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 1.9.4.4. (f) non dispone di verande dotate di una rete metallica per tenere fuori gli altri volatili o non ne consente agli animali libero accesso
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 j)	Il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa dell'Unione, non ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche
Reg. UE 2020/464, Art. 26(1)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito di almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da materiale solido
Reg. UE 2020/464, Art. 26(2)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte interna del ricovero alla veranda
Reg. UE 2020/464, Art. 26(3)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti relativi al calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno
Reg. UE 2020/464, Art. 26(4)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido, o al requisito relativo ai trespoli o alle zone di riposo sopraelevate
Reg. UE 2020/464, Art. 26(5)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 5 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti relativi al numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni

Reg. UE 2020/464, Art. 26(6)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 6 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, al requisito relativo al raggio massimo degli spazi all'aperto di 150 m dall'usciolo di uscita/entrata
Reg. UE 2020/464, Art. 26(7)	L'operatore che si avvale della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 7 del Reg. UE 2020/464 non si conforma, nella tempistica prevista, ai requisiti previsti per la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole

12. DD.03 – L'operatore si avvale di una deroga alle norme di produzione di alghe e animali da acquacoltura in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista di alghe o animali di acquacoltura le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono chiaramente ed effettivamente distinte
Regolamento, Art. 9(7)	In caso di azienda di produzione mista di alghe o animali di acquacoltura non vi è una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione non sono adeguatamente separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica non sono adeguatamente separati.
Regolamento, Art. 9(10)	In caso di azienda mista di alghe o animali di acquacoltura le registrazioni atte a dimostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti non sono adeguate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 d) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 d) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta le condizioni che consentono la deroga o il tempo minimo di tre mesi di allevamento in regime di produzione biologica prima di destinare alla riproduzione animali selvatici o animali da acquacoltura non biologica introdotti in azienda.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 4	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta il periodo minimo di due terzi della durata del ciclo di produzione durante il quale gli animali non biologici introdotti a fini di ingrasso sono gestiti in regime di produzione biologica.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento non rispetta la percentuale massima del 50% di novellame non biologico introdotto
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 e)	L'operatore che si avvale della deroga di cui al punto 3.1.2.1 e) dell'allegato II, parte III del Regolamento introduce animali di specie diversa da quella autorizzata

13. DD.04 – L'operatore si avvale di una deroga prevista per i casi di circostanze eccezionali in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2020/2146, Art. 2(2) e DM n. 229771/2022, art. 10, c. 1 e 2	L'operatore che si avvale di una deroga di cui all'articolo 2 (1) del Reg. UE 2020/2146 paragrafo 1 non soddisfa le condizioni alle quali è stata concessa la deroga
DM n. 229771/2022, art. 10	L'operatore che si avvale di una deroga regionale al DM n. 229771/2022 non soddisfa le condizioni alle quali è stata concessa la deroga

14. DD.05 – L’operatore si avvale dell’esenzione prevista dall’art. 35(8) del Regolamento in modo non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato non rispetta le condizioni per usufruire di tale esenzione
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato vende mangimi
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato non vende direttamente al consumatore finale
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato produce, prepara, immagazzina non in connessione con il punto vendita o importa i prodotti biologici che commercializza
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato appalta a terzi la produzione, la preparazione, l’immagazzinamento o l’importazione dei prodotti biologici che commercializza
Regolamento, Art. 35(8) Decreto 148/2023, Art. 18, c. 4	L’operatore che si avvale dell’esenzione dall’obbligo del certificato commercializza prodotti biologici non conformi

15. DR.01 – La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 28(1) c) e Art. 3, punto 50)	L’operatore non esamina e adatta periodicamente le misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con sostanza non ammessa
Regolamento, Art. 34(3) e DM n. 229771/2022, art. 12, c. 8	L’operatore non notifica le attività appaltate
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.6	Gli operatori non forniscono all’organismo di controllo una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell’ubicazione delle arnie per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 5	Ove richiesto dal regolamento non è presente la valutazione ambientale adeguata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.5 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 6	L’operatore non presenta un piano di gestione sostenibile per l’acquacoltura e il raccolto di alghe proporzionato all’unità di produzione.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.6 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 6	Il piano di gestione sostenibile non è adeguato e/o non è aggiornato annualmente
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 c)	Il piano di gestione della salute degli animali non è completo e/o adeguato
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.3	In caso di produzione di alimenti composti l’operatore non mette a disposizione dell’odc la composizione/formula aggiornata, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione.
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.5	L’operatore, in caso di produzione di mangimi composti, non tiene a disposizione dell’organismo di controllo la composizione/formula aggiornata, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione
Regolamento, All. III, Punto 2.1.1	L’operatore non garantisce che i contenitori o veicoli con cui sono trasportati prodotti biologici o in conversione siano provvisti di etichetta o di una etichetta con tutte le informazioni pertinenti corrette
Regolamento, All. III, Punto 2.1.2	I mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, sono sprovvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti le indicazioni obbligatorie del regolamento
Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Etichettatura non conforme del miscuglio di sementi che contengono anche sementi non biologiche.

Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Nel miscuglio che in etichetta presenta l'indicazione delle sementi biologiche e in conversione non è rispettata la percentuale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione prevista.
Reg. UE 2017/625, Art. 15(5)	L'operatore non fornisce all'organismo di controllo le informazioni aggiornate su nome e forma giuridica, specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, o i luoghi sotto il suo controllo.
Reg. UE 2021/2119, Art. 3	La dichiarazione di cui all'articolo 16, c. 3 del decreto 148/2023, non è aggiornata quando necessario
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(1)	L'importatore non notifica preventivamente l'arrivo di una partita al PCF o al PILP compilando e presentando, in TRACES il riquadro 20 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(3)	L'importatore non notifica, nella tempistica prevista, l'arrivo di una partita al PCF o al PILP compilando in TRACES il riquadro 20 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 3(3)	L'importatore non aggiorna, se opportuno, il riquadro 10 del COI
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) c)	Il primo destinatario (o il destinatario) non compila nel sistema Traces il riquadro 31 (o il riquadro 13 dell'estratto) relativo alla propria dichiarazione rilasciata al ricevimento della partita dopo la sua immissione in libera pratica.
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) a)	L'importatore non aggiorna correttamente, quando opportuno, in Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni pertinenti
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) a)	L'importatore non aggiorna, quando opportuno, in Traces il riquadro 23 relativo ai regimi doganali speciali, inserendo tutte le informazioni pertinenti
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(1) b)	L'importatore non aggiorna in modo corretto nel sistema Traces il riquadro 24 relativo al primo destinatario
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(2)	L'importatore non riporta il numero del COI (o dell'estratto) nella dichiarazione in dogana di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 952/2013
Reg. UE 2021/2307, Art. 4(3)	L'importatore, se una partita è suddivisa in diversi lotti non compila, in modo opportuno, l'estratto del COI e non lo presenta tramite il sistema TRACES.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 9	L'importatore e il primo destinatario non utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 9	L'operatore non aggiorna correttamente in TRACES le informazioni di propria competenza inserite o correlate al certificato di ispezione
D. Lgs 148/2023, art. 17, c. 7	L'operatore non aggiorna, quando previsto, i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità previste, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
DM n. 229771/2022, art. 12, c. 11 e 12	Il produttore di risone biologico o detentore di risone biologico non effettua, o non effettua correttamente, le dichiarazioni relative alla produzione biologica nelle denunce rese all'Ente Nazionale Risi

16. DR.02 – La gestione delle registrazioni non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 28	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su modalità di eliminazione del sospetto di non conformità
Regolamento, Art. 34(5)	L'operatore o l'appaltatore non tiene opportune registrazioni delle diverse attività svolte
Regolamento, Art. 39(1) a)	Assenza di registri e documenti finanziari che dimostrino la conformità al Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.3	L'operatore non tiene registrazioni adeguate in relazione all'uso di fertilizzanti
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.2 e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate che attestano la necessità di utilizzare prodotti per il controllo di organismi nocivi e le malattie da controllare
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.11	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su uso dei prodotti per pulizia e disinfezione

Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su quantità di raccolto e degli appezzamenti interessati.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene adeguate registrazioni su fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	Nella preparazione di prodotti agricoli biologici l'operatore non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.13	Nella preparazione di prodotti agricoli biologici l'operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.2	L'operatore non tiene registrazioni adeguate in relazione al periodo e all'ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.5 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su origine degli animali o gli animali non sono identificati adeguatamente o non è registrato il periodo di conversione per gli animali non biologici in ingresso
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.4 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate relativamente ai regimi di alimentazione e, se del caso, del periodo di pascolo.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.6	L'operatore non tiene registrazioni adeguate su uso di tali prodotti per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.7 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell'identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni adeguate, comprese le motivazioni, di eventuali operazioni specifiche effettuate sugli animali (ai sensi dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10.) e adeguata registrazione degli animali biologici che lasciano l'azienda
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non tiene registrazioni dell'applicazione del periodo di riposo del parchetto e del vuoto sanitario
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.6	L'operatore non tiene un registro dell'apiario
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	L'operatore non registra l'uso dei concimi ammessi utilizzati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.2	L'operatore non registra l'uso dei nutrienti ammessi utilizzati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.3	La densità di coltura o l'intensità operativa non è debitamente registrata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.4	L'operatore non tiene registrazioni dell'origine degli animali da acquacoltura, in modo da identificare gli animali/i gruppi di animali, la data di arrivo e il tipo di specie, le quantità, la qualifica di prodotto biologico o non biologico e il periodo di conversione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.5	L'operatore non tiene le registrazioni degli specifici regimi di alimentazione degli animali da acquacoltura, con particolare riguardo per il nome e la quantità del mangime e l'uso di mangimi aggiuntivi, nonché per i rispettivi animali/gruppi di animali alimentati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.3	L'operatore non tiene registrazioni adeguate delle misure di profilassi applicate agli animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 9	L'operatore non tiene registrazioni adeguate delle misure di monitoraggio e manutenzione riguardanti il benessere degli animali e la qualità dell'acqua.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 9	L'operatore non tiene registrazioni adeguate dell'applicazione di concimi e ammendanti, nel caso di fertilizzazione di stagni e laghi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.8	L'operatore non tiene adeguate registrazioni in relazione ai casi di fuga di pesci o di crostacei

Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.5	L’operatore non tiene registrazione adeguata degli usi dell’ossigeno per gli animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 a)	Nella trasformazione di alimenti biologici l’operatore non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di alimenti biologici l’operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.5 d)	Nella trasformazione di alimenti biologici l’operatore non tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.3	Mancata o non adeguata registrazione dell’impiego di prodotti per la pulizia e la disinfezione
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.3	L’operatore non tiene registrazioni adeguate di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di alimenti
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 a)	L'operatore che produce mangimi trasformati non tiene registrazioni delle misure precauzionali adottate
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.4 b)	Nella trasformazione di mangimi biologici l’operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 1.5 d)	Nella trasformazione di mangimi biologici l’operatore non tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi di mangimi trasformati
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.4	L’operatore non tiene registrazione dell’uso dei prodotti per la pulizia e la disinfezione
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.5	L’operatore non tiene registrazione di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di mangimi
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.3	Gli operatori non tengono registrazioni dell’uso di eventuali prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l’ubicazione dell’uso.
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.5	Gli operatori non tengono registrazioni di eventuali prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di lieviti nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.
Regolamento, All. III, Punto 3 b) iii)	L’operatore non tiene le registrazioni relative alle operazioni di trasporto
Regolamento, All. III, Punto 3 d)	Mancata registrazione della quantità di prodotti all’inizio del viaggio e dei quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne
Regolamento, All. III, Punto 4.4	Non sono tenute le opportune e adeguate registrazioni per le operazioni di trasposto
Regolamento, All. III, Punto 6	L’importatore o il primo destinatario non riporta chiaramente il risultato delle verifiche in fase di ricevimento del prodotto nelle registrazioni di cui all’articolo 34(5) del Regolamento.
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L’importatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia effettuate nei locali destinati al magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale.
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L’operatore non tiene registrazioni delle operazioni di pulizia
D. Lgs 148/2023, art. 16, c. 5	L’operatore non conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall’uscita dal sistema

17. DR.03 – La gestione della documentazione necessaria al controllo non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.12 e DM n. 229771/2022 - art. 5, c. 8	L’operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.8.5.1 dell’Allegato II, Parte I del Regolamento non conserva i documenti giustificativi previsti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L’operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.3.4.3 dell’Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L’operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.7.5 dell’Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.7.8 dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.9.3.1, lettera c) dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che si avvale della deroga ottenuta ai sensi del punto 1.9.4.2, lettera c) dell'Allegato II, Parte II del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.4.5 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi su origine degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.7 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell'identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.12 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi, comprese le motivazioni, di eventuali operazioni specifiche effettuate sugli animali (ai sensi dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. dell'all. II, Parte II del Regolamento)
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 8	L'operatore non conserva i documenti giustificativi dell'applicazione del periodo di riposo del parchetto e del vuoto sanitario
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.11	L'operatore che si avvale della deroga di cui punto 3.1.2.1 d) dell'Allegato II, Parte III del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 1.11	L'operatore che si avvale della deroga di cui punto 3.1.2.1 e) dell'Allegato II, Parte III del Regolamento non conserva i documenti giustificativi pertinenti
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.2	Presso l'unità o nei locali dell'azienda non sono tenuti documenti contabili che consentono all'operatore di accertare, e all'organismo di controllo di verificare, che i raccoglitori abbiano fornito esclusivamente alghe selvatiche conformi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.4.4 e DM n. 229771/2022, art.6, c. 7	In caso di raccolta in zone comuni non sono resi disponibili adeguati documenti giustificativi emessi dall'autorità competente designata che dimostrano che la raccolta complessiva è conforme al Regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1 b)	Non sono tenuti a disposizione dell'organismo di controllo i documenti giustificativi inerenti l'origine e il trattamento degli animali da acquacoltura introdotti in azienda
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.4 b) e DM n. 229771/2022, art.6, c. 11	L'operatore non conserva i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare mangimi aggiuntivi utilizzati per animali da acquacoltura
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.7	L'operatore non conserva i documenti giustificativi riguardanti le autorizzazioni per l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati ai sensi dell'articolo 25, se ha ottenuto o utilizzato tali autorizzazioni.
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano trasportati in imballaggi dotati di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare chiaramente il lotto, quando la fase di trasporto è sotto la sua responsabilità
Regolamento, All. III, Punto 6	L'importatore non mette in atto misure, o non fornisce evidenza di averlo fatto, per assicurarsi che i prodotti biologici o in conversione importati dai paesi terzi siano accompagnati da un COI valido
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) a)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, i documenti attestanti l'adozione di misure preventive proporzionate e appropriate al fine di evitare gli organismi nocivi e le malattie
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) a)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, i documenti attestanti l'adozione di misure precauzionali proporzionate e appropriate al fine di evitare la contaminazione da sostanza non ammessa o la commistione con prodotti non biologici
Reg. UE 2021/2307, Art. 5	L'importatore o il destinatario non fornisce all'organismo di controllo il COI debitamente controfirmato, nel box 30, dall'autorità di controllo

Reg. UE 2020/2146, Art. 4(2)	L'operatore che si avvale di una deroga di cui all'articolo 2 (1) del Reg. UE 2020/2146 non conserva i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all'uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

18. DR.04 – Il sistema di tracciabilità, la sua gestione o la documentazione a supporto non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) b)	L'operatore non conserva, o non conserva in modo adeguato, la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare i controlli di tracciabilità
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) a)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) b)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti, o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) c)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di individuare in modo univoco il certificato del fornitore o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) d)	Il sistema di tracciabilità adottato non consente di identificare in modo univoco le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 o l'operatore non utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema
Reg. UE 2021/771, Art. 1(4) e)	Il sistema di tracciabilità non prevede una idonea e chiara identificazione del lotto o l'operatore utilizza in modo corretto le modalità previste dal sistema

19. DR.05 – Il bilancio di massa o la documentazione a supporto non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/2119, Art. 2(1) c)	L'operatore non conserva la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino per effettuare il controllo del bilancio di massa ai sensi dell'art. 1(5) del Reg. (UE) 2021/771
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) a)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) b)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) c)	A seguito della verifica del bilancio della massa, la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi

	da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) d)	A seguito della verifica del bilancio della massa, nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari non sono conformi
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente all'anno della verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) e)	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso (relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità)
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) f)	A seguito della verifica del bilancio della massa la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso (relativo alla verifica di conformità che ha riscontrato la non conformità) non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) g)	A seguito della verifica del bilancio della massa il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) h)	A seguito della verifica del bilancio della massa la perdita, l'aumento o la riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	La documentazione di magazzino e finanziaria non consente di identificare in modo corretto i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5) i)	A seguito della verifica del bilancio della massa la quantità o la tipologia di prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici non è conforme
Reg. UE 2021/771, Art. 1(5)	La verifica del bilancio di massa evidenzia una deviazione significativa nel calcolo dei fattori e del volume di produzione (bilancio della massa) che l'operatore non è in grado di giustificare

20. E.01 – L'etichetta non ancora utilizzata non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art.30 e All. IV	I termini riferiti alla produzione biologica non sono utilizzati in modo conforme
Regolamento, Art.32	Le indicazioni obbligatorie non sono utilizzate in modo conforme
Regolamento, Art.33 e All. V	Il logo non è utilizzato in modo conforme

21. E.02 – L'utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 30(1) e All. V	I termini riferiti alla produzione biologica utilizzati non sono conformi
Regolamento, Art. 30(4)	I termini riferiti alla produzione biologica sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità indica che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono ottenuti da OGM.
Regolamento, Art. 30(5)	Non corretto utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica nell'etichetta di alimenti trasformati rispetto alla tipologia di prodotto 30(5)(a)(b)(c)
Regolamento, Art. 30(6)	Non corretto utilizzo dei termini riferiti alla produzione biologica nell'etichetta di mangimi trasformati

22. E.03 – L’utilizzo delle indicazioni obbligatorie non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art.32(1) a) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 1	Nell’etichetta non compare il numero di codice dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione;
Regolamento, Art.32(1) b)	Nell’etichetta apposta nell’imballaggio di un alimento preimballato non è riportato il logo
Regolamento, Art.32(2)	L’indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto non è riportata nello stesso campo visivo del logo
Regolamento, Art.32(2)	L’indicazione del luogo dove sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto è mendace
Regolamento, Art.32(3) e DM n. 229771/2022, art. 11, c. 3	Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 32 e del paragrafo 3 dell’articolo 33 del Regolamento non sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e/o non sono chiaramente leggibili e/o indelebili

23. E.04 – L’utilizzo del logo non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 33(1)	Utilizzo del logo per gli alimenti trasformati di cui all’articolo 30(5)(b) e (c), e per prodotti in conversione di cui all’articolo 30(3).
Regolamento, Art. 33(4)	Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non segue il modello figurante nell’allegato V e non è conforme alle norme stabilite in tale allegato.
Regolamento, All. V, Punto 1.1	Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è conforme al modello previsto dal Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.2	Il colore utilizzato per il logo di produzione biologica dell’Unione europea è diverso dal colore di riferimento previsto dal Regolamento, fatto salvo nei casi previsti dal punto 1.8 dell’allegato V del Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.7	Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non ha le dimensioni minime previste dal Regolamento
Regolamento, All. V, Punto 1.8	Gli elementi grafici o testuali che si riferiscono alla produzione biologica combinati con il logo, modificano e/o mutano la natura del logo e/o delle indicazioni di cui all’art. 32 del Regolamento

24. NGDO.01 – Il sistema di controllo interno del gruppo di operatori non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 36	Comprende membri che non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento
Regolamento, Art. 36	Attività di formazione per gli ispettori non adeguata
Regolamento, Art. 36	Carenza nella gestione dei conflitti di interesse
Regolamento, Art. 36	Il gruppo di operatori non ha proceduto con l’esecuzione dell’ispezione fisica annuale in loco di uno o più membri del gruppo in un determinato anno
Regolamento, Art. 36 (2)	Produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità di produzione oggetto di sospensione o di revoca

Regolamento, Art. 36 (2)	Immissione sul mercato di prodotti per i quali il gestore del sistema di controlli interni ha vietato di fare riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura o nella pubblicità;
Regolamento, Art. 36 (2)	Aggiunta di nuovi membri all'elenco dei membri o modifica delle attività di membri esistenti senza seguire la procedura di approvazione interna
Regolamento, Art. 36 (2)	Mancata esecuzione dell'ispezione fisica annuale in loco di un membro del gruppo in un determinato anno
Regolamento, Art. 36 (2)	Omessa indicazione dei membri oggetto di sospensione o di revoca nell'elenco dei membri
Regolamento, Art. 36 (2)	Gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e i controlli ufficiali svolti dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36 (2)	Gravi carenze nell'imposizione di misure appropriate o nell'esecuzione del follow-up necessario in risposta a non conformità individuate dagli ispettori del sistema di controlli interni o dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36 (2)	Numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori del SCI per il tipo, la struttura, la dimensione, i prodotti, le attività e il volume della produzione biologica del gruppo
Regolamento, Art. 36(2) a)	Il gruppo di operatori ha effettuato produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità di produzione oggetto di sospensione o di revoca
Regolamento, Art. 36 (2) b)	Il gruppo di operatori ha immesso sul mercato di prodotti per i quali il gestore del sistema di controlli interni ha vietato di fare riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura o nella pubblicità
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e i controlli ufficiali svolti dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano gravi carenze nell'imposizione di misure appropriate o nell'esecuzione del follow-up necessario in risposta a non conformità individuate dagli ispettori del sistema di controlli interni o dall'organismo di controllo
Regolamento, Art. 36	Nell'attività del gruppo si riscontrano un numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori del sistema di controlli interni per il tipo, la struttura, la dimensione, i prodotti, le attività e il volume della produzione biologica del gruppo

25. NGDO.02 – Il gestore del sistema di controllo non conserva i documenti e le registrazioni necessari al controllo

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, Art. 5	Il gruppo di operatori ha aggiunto nuovi membri all'elenco dei membri o ha modificato le attività di membri esistenti senza seguire la procedura di approvazione interna
Reg. UE 2021/279, Art. 5	Il gruppo di operatori ha omesso l'indicazione dei membri oggetto di sospensione o di revoca nell'elenco dei membri
Reg. UE 2021/279, Art. 5 a)	Il gruppo di operatori non conserva l'elenco dei membri del gruppo di operatori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 b)	Il gruppo di operatori non conserva gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 c)	Il gruppo di operatori non conserva le relazioni di ispezione interna firmate dall'ispettore del sistema di controlli interni e dal membro ispezionato
Reg. UE 2021/279, Art. 5 d)	Il gruppo di operatori non conserva la documentazione relativa alla formazione degli ispettori
Reg. UE 2021/279, Art. 5 e)	Il gruppo di operatori non conserva la documentazione relativa alla formazione dei membri del gruppo
Reg. UE 2021/279, Art. 5 f)	Il gruppo di operatori non conserva le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità da parte del gestore del sistema di controlli interni
Reg. UE 2021/279, Art. 5 g)	Il gruppo di operatori non conserva i registri di tracciabilità
Reg. UE 2021/279, Art. 5 h)	Il gruppo di operatori non conserva gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori
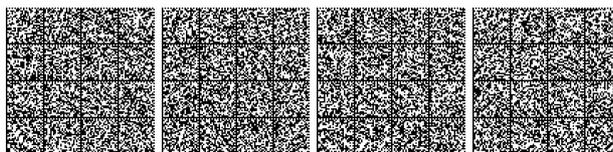
Reg. UE 2021/279, Art. 5 i)	Il gruppo di operatori non conserva la nomina del gestore del sistema di controlli interni
Reg. UE 2021/279, Art. 5 j)	Il gruppo di operatori non conserva la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni e il relativo elenco

26. NGDO.03 – Il gestore del sistema di controllo non comunica o ritarda a comunicare le informazioni su non conformità e misure adottate

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Reg. UE 2021/279, Art. 6 a)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo un sospetto di non conformità grave e critica;
Reg. UE 2021/279, Art. 6 b)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo una sospensione o revoca di un membro, di un'unità produttiva o di locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta, dal gruppo
Reg. UE 2021/279, Art. 6 c)	Il gestore del sistema di controlli interni non comunica immediatamente all'organismo di controllo le seguenti informazioni: un divieto di immettere sul mercato un prodotto come biologico o in conversione, compreso il nome del membro o dei membri interessati, i relativi quantitativi e l'identificazione dei lotti.

27. NGP.01 – Utilizzo di OGM e/o di prodotti ottenuti da OGM e/o di prodotti ottenuti con OGM

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 11(1)	Utilizzo di OGM, di prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM

28. NGP.02 – Assenza di prerequisiti normativi cogenti previsti dal Regolamento

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 2(4)	Le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e MRV non sono rispettate
Regolamento, Art. 2(5)	Le disposizioni specifiche del diritto dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato, in particolare il Reg. (UE) n.1308/2013 e il Reg. (UE) n. 1169/2011 non sono rispettate
Regolamento, All. III, Punto 7.3	I medicinali veterinari allopatici, compresi gli antibiotici immagazzinati non sono stati prescritti da un veterinario o non sono conservati in un luogo adeguato o non stati riportati nelle registrazioni pertinenti
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 a)	I prodotti fitosanitari impiegati non sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 b)	I prodotti fitosanitari non sono utilizzati in conformità delle condizioni d'uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono
Reg. UE 2021/1165, Art. 1 c)	I prodotti fitosanitari non sono utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato del Reg. (UE) n. 540/2011
Reg. UE 2021/1165, Art. 2	I concimi, ammendanti e nutrienti non sono conformi al Reg. (CE) n. 2003/2003, ai pertinenti articoli applicabili del Reg. (UE) 2019/1009, al (CE) n. 1069/2009 e al Reg. (UE) n. 142/2011 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione

Reg. UE 2021/1165, Art. 3	Le materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non sono utilizzati in conformità al Reg. (CE) n. 767/2009 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali
Reg. UE 2021/1165, Art. 5	I prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione non sono conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 7	Gli ingredienti agricoli non biologici non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.
Reg. UE 2021/1165, Art. 8	I coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 9	I prodotti e le sostanze utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e al Reg. (UE) 2019/934 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165, Art. 4	Gli additivi o i coadiuvanti tecnologici impiegati nella trasformazione dei mangimi biologici non sono utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del Reg. (CE) n. 1831/2003 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione
Reg. UE 2021/1165 Art.6	Gli additivi alimentari o i coadiuvanti tecnologici impiegati nella trasformazione di alimenti biologici non sono utilizzati in conformità del Reg. (CE) n. 1333/2008, e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

29. NSP.01 - Il periodo di conversione non è rispettato

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, Art. 10(1)	Mancato rispetto del periodo di conversione
Regolamento, Art. 10(4)	I prodotti ottenuti nel periodo di conversione sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione ove non consentito
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte I, Punto 1.7.2	Non è rispettato il periodo di conversione per le produzioni vegetali in caso di proroga del periodo di conversione per contaminazione dei terreni con prodotti non ammessi
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.1	Non è rispettato il periodo di conversione simultaneo
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 a)	Non è rispettato il periodo di conversione per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 b)	Non è rispettato il periodo di conversione per ovini, caprini, suini o animali destinati alla produzione di latte
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 c)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di carne
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 d)	Non è rispettato il periodo di conversione per le anatre di Pechino
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 e)	Non è rispettato il periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di uova
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f)	Non è rispettato il periodo di conversione per le api
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 g)	Non è rispettato il periodo di conversione per i conigli

Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte II, Punto 1.2.2 h)	Non è rispettato il periodo di conversione per i cervidi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 f)	Dopo un trattamento con prodotti allopatici chimici, compresi gli antibiotici, non ammessi non è rispettato il periodo di conversione previsto
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la raccolta delle alghe
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 2.1.2	Non è rispettato il periodo di conversione per l'unità di produzione per la coltivazione delle alghe
Regolamento, Art. 10 e All. II, Parte III, Punto 3.1.1	Non è rispettato il periodo di conversione per le unità di produzione acquicola

30. NSP.02 – L'utilizzo di tecniche, pratiche, prodotti ammessi non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 9(3) e DM n. 229771/2022 - art. 4, c. 13	L'uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal Regolamento non è conforme ai principi di cui al capo II dello stesso Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.4	La quantità totale di effluenti di allevamento impiegata (provenienti da letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi) supera i 170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 2.1	La composizione dei substrati utilizzati per la produzione di funghi non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.2.2 f) e DM n. 229771/2022, art. 9, c. 7	Nel corso del periodo di conversione la cera non è sostituita con cera proveniente da apicoltura biologica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 e)	La cera per i nuovi telaini non proviene da unità di produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	La fertilizzazione degli stagni e dei laghi supera i 20 kg di azoto per ettaro
Reg. UE 2021/1165, All. I e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 12	L'apporto di rame non è conforme
Reg. UE 2021/1165, All. III, Parte B, Sez. 3 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 12	Utilizzo di vitamine A, D ed E di sintesi per i ruminanti senza la necessaria evidenza della necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine con l'alimentazione
Reg. UE 2021/1165, All. V, Parte A, Sez. A1 e DM n. 229771/2022, art. 7, c. 2	Utilizzo di nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) non conforme
Reg. UE 2021/1165 e, ove pertinente, DM n. 229771/2022, art. 8, c. 1	Mancato rispetto della limitazione su origine biologica dei prodotti autorizzati ove previsto dal Reg. UE 2021/1165 nella trasformazione di alimenti, mangimi, vino, lieviti
Reg. UE 2021/1165, All. II e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 9, 10, 11	I fertilizzanti di origine animale provengono da allevamenti industriali, quando questo sia vietato dal Regolamento, o non si può dimostrare origine conforme
Reg. UE 2021/2306, Art. 7(5)	Le operazioni di preparazione e/o suddivisione effettuate in regime doganale speciale non sono eseguite conformemente alle disposizioni pertinenti di cui ai capi III e IV del Regolamento.

31. NSP.03 – La gestione della pulizia, diversa da una misura precauzionale, non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.7	I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili non sono adeguatamente puliti e disinfettati. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi non sono rimossi con la necessaria frequenza.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.4 b) e	Il trattamento per eliminare gli organismi incrostanti non è conforme

DM n. 229771/2022, art.6, c. 8	
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 d)	Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili utilizzati in azienda non sono adeguatamente puliti e disinfettati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 e) e DM n. 229771/2022, art.6, c. 8	Gli agenti incrostanti sono rimossi in modo non conforme e/o gettati a mare a distanza non conforme
Regolamento, All. III, Punto 3 b)	I veicoli o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici non sono stati puliti adeguatamente prima del trasporto di prodotti biologici o in conversione o l'operatore non ha tenuto registrazioni di tali operazioni;
Regolamento, All. III, Punto 4.2	Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche non sono pulite e disinfettate correttamente
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	L'importatore non garantisce, o non da evidenza di averlo fatto, che per i prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale, sia effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione
Regolamento, All. III, Punto 7.4 c)	Non viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione

32. NSP.04 – La gestione e la fertilizzazione del suolo non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.1	Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali non adatte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione pluriennale delle colture non include le leguminose come coltivazioni principali o di copertura, e altre colture da sovescio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione pluriennale delle colture non include colture da sovescio
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	La rotazione delle colture non consente di mantenere e potenziare la fertilità e l'attività biologica del suolo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 b) e DM n. 229771/2022, art. 4, c. 1, 2, 3	Nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, non si utilizzano colture da sovescio e leguminose a breve termine
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 b) e DM n. 229771/2022 - art. 4, c. 1, 2, 3	Nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, non è garantita una diversità vegetale sufficiente a mantenere e potenziare la fertilità e l'attività biologica del suolo
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.2 c)	Non è preferito il ricorso alla concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, compostati, provenienti da una produzione biologica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.3	Il quantitativo di fertilizzanti ammessi utilizzati non è utilizzato nella misura strettamente necessaria.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.5	L'accordo scritto di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica è sottoscritto con operatori di altre imprese agricole non biologiche

33. NSP.05 – La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.1	La prevenzione dei danni provocati dagli organismi nocivi e erbe infestanti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.10.2	Utilizzo non conforme di prodotti e sostanze ammesse per la protezione delle piante (utilità e quantità necessaria)

34. NSP.06 - La produzione di materiale riproduttivo vegetale (MRV) biologico non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.2	Per ottenere MRV biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal MRV la pianta madre non è prodotta conformemente al regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli senza la pertinente autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.8.2	Per ottenere MRV biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal MRV le piante destinate alla produzione di MRV non sono prodotte conformemente al regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi senza l'opportuna autorizzazione rilasciata ai sensi del punto 1.8.6 dell'Allegato II, Parte I del Regolamento
Regolamento, All. III, Punto 2.1.3	Composizione non conforme del miscuglio di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche

35. NSP.07 – La gestione dell'allevamento e degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I vitelli trattati sono tenuti in condizioni non conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.2.2	La stabulazione e le pratiche zootecniche per i cervidi non sono conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 d)	Le scrofe non sono tenute in gruppi quando previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 e)	Alle scrofe non è fornita una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.1 e DM n. 229771/2022, Allegato 4	Il pollame non è allevato fino al raggiungimento dell'età minima di macellazione o non sono allevati tipi genetici a lento accrescimento adatti all'allevamento all'aperto.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4	Gli uccelli acquatici non hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni meteorologiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 e)	Non è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia possibile salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 k)	Gli uccelli acquatici non possono accedere all'acqua per immergervi rapidamente la testa e pulire il piumaggio quando le condizioni meteorologiche non consentono l'accesso a corsi d'acqua, stagni, laghi o specchi d'acqua
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 l)	Non è rispettato un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore ovvero il periodo di luminosità supera le 16 ore giornaliere
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non sono tenuti in gruppi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	Non sono allevate razze robuste adatte alle condizioni esterne
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce
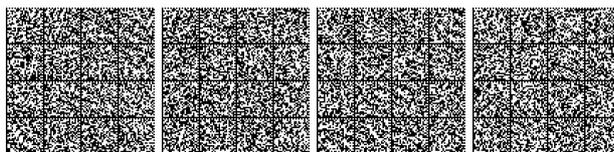
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all'aperto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	I conigli non hanno accesso a materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2	Zona di riposo per i conigli non è conforme

36. NSP.08 – La gestione delle alghe e degli animali da acquacoltura non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.2	Lo stock coltivato al chiuso non viene periodicamente rinnovato in modo adeguato
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.3.3	La densità di coltura o l'intensità operativa è tale da compromettere l'integrità dell'ambiente acquatico
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	L'introduzione di animali non biologici non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	Le specie da acquacoltura allevate non rispondono ai requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.1	La raccolta di novellame di acquacoltura selvatico a fini di ingrasso non è effettuata in modo conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Non sono scelte linee genetiche appropriate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la densità di allevamento iniziale è superiore a 20 uova o larve per litro;
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.2	È effettuato il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali quando o nelle modalità non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.2	L'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura non rispetta le esigenze proprie di ciascuna specie e non risponde ai requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	L'operatore non effettua un adeguato monitoraggio e valutazione delle condizioni degli animali per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci allevati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.1	Gli addetti alla cura degli animali di acquacoltura non possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.2	Gli animali di acquacoltura non sono manipolati in modo adeguato e conforme al regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.3	La durata della luce diurna prolungata con luce artificiale supera le 14 ore giornaliere, quando non ammesso dal regolamento o non si evitano bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'alternanza giorno notte.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.5	L'utilizzo dell'ossigeno non rispetta i requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.1	L'origine del seme dei molluschi non è conforme

37. NSP.09 – Le caratteristiche strutturali degli allevamenti non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.1	L'operatore che produce animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.1	L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato non garantiscono una circolazione dell'aria, livelli di polvere, temperatura, umidità relativa dell'aria e

	concentrazione di gas entro limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio non consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.2	Nei casi previsti dal regolamento gli animali non hanno accesso a ripari o luoghi ombreggiati che li proteggano da condizioni climatiche avverse.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.3	La densità degli animali nei locali di stabulazione non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.4	La superficie minima degli spazi al chiuso non è rispettata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.4	La superficie minima degli spazi all'aperto non è rispettata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.6	La densità totale di allevamento supera il limite dei 170 kg di azoto organico per anno/ettaro di superficie agricola.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.9	Quando un animale è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi non conformi.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.10	Allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso, non adeguato al benessere degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I pavimenti dei locali di stabulazione non sono conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	La zona di riposo per gli animali non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2	I vitelli sono allevati in recinti individuali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2	Pavimenti dei locali di stabulazione non conformi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2	Zona di riposo per gli animali non conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 f)	Gli spazi riservati ai suini non permettono il loro movimento, le deiezioni e di grufolare
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 a)	Non è rispettato il minimo di superficie del pavimento costituito da materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato e ricoperto di lettiera
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 b)	Nei ricoveri adibiti all'allevamento di galline ovaiole non è presente una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline destinata alla raccolta delle deiezioni;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 d)	Il pollame non ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 g)	Gli spazi all'aperto per il pollame non consentono un facile accesso agli abbeveratoi o gli abbeveratoi non sono in numero sufficiente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 h)	Gli spazi all'aperto per il pollame non sono sufficientemente ricoperti di vegetazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 m)	La superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame supera i 1.600 mq
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 n)	Nel singolo compartimento di un ricovero per pollame vi sono più di 3.000 galline ovaiole.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 2.2.1	Le aree di coltura non risultano idonee sotto il profilo della salubrità e non sono di stato ecologico elevato o di qualità equivalente
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la vasca di allevamento ha un volume inferiore a 20 mc
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.1	Utilizzo di impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale quando non previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 a)	Gli animali non dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere e non sono allevati alla densità di allevamento prevista
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 b)	Gli animali non sono allevati in acque di buona qualità, il flusso e il ricambio idrico non sono adeguati, il livello di ossigenazione e di metaboliti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3 c)	Gli animali non sono allevati in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e che tengono conto dell'ubicazione geografica
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo del sistema di allevamento non risponde ai requisiti previsti dal regolamento

Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.4	Le caratteristiche degli impianti di contenimento acquatici non consentono ricambi idrici e parametri fisico-chimici che garantiscono la salute e il benessere degli animali e il rispetto delle loro esigenze comportamentali.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.4	Non sono rispettate le caratteristiche specifiche degli impianti di produzione e degli impianti di contenimento per specie o gruppo di specie ai sensi del Reg. UE 2020/464
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.5 a)	Nelle unità di allevamento a terra i sistemi a flusso continuo non consentono di monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.5 b)	Nelle unità di allevamento a terra non è rispettato il 10 % minimo di superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») coperto da vegetazione naturale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.6 a) e DM n. 229771/2022, Art.6, c. 10	Gli impianti di contenimento acquatici non sono situati in luoghi in cui le correnti, la profondità e il ricambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.6 b) e DM n. 229771/2022, Art.6, c. 10	Le gabbie non sono progettate, costruite e mantenute in modo adeguato per quanto riguarda l'esposizione all'ambiente operativo
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.7	Gli impianti di contenimento non sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fuga.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2. 4 a)	Per l'allevamento dei molluschi la densità di allevamento non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.2.5	Le strutture per l'allevamento delle ostriche non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 22	I requisiti previsti per la densità di allevamento per specie o per gruppo di specie di animali di acquacoltura non sono rispettati
Reg. UE 2020/464, Art. 22	Le caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento per l'allevamento di animali di acquacoltura non sono conformi
Reg. UE 2020/464, Art. 7(1)	I cervidi sono tenuti in recinti o recinzioni all'esterno che non consentono un accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
Reg. UE 2020/464, Art. 7(2)	I recinti e le recinzioni all'esterno non consentono, se necessario, la separazione delle diverse specie di cervidi.
Reg. UE 2020/464, Art. 7(3)	Ogni recinto o recinzione all'esterno non può essere diviso in due zone oppure non è adiacente a un altro recinto o a un'altra recinzione all'esterno in modo tale da poter svolgere le attività di manutenzione in ogni zona o in ogni recinto o recinzione all'esterno in sequenza
Reg. UE 2020/464, Art. 8	I requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all'aperto non sono rispettati
Reg. UE 2020/464, Art. 11	Non è rispettata la superficie minima dello spazio interno ed esterno che deve essere costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.
Reg. UE 2020/464, Art. 12(1)	Gli spazi all'aperto non sono attrattivi per i suini
Reg. UE 2020/464, Art. 12(2)	Gli spazi all'aperto non offrono l'accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) a)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto il perimetro esterno del ricovero non è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all'aperto
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) b)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto ogni usciolo di entrata/uscita non è di dimensioni adeguate per i volatili;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) c)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto sono presenti ostacoli che impediscono ai volatili di accedere agli uscioli
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) d)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero non hanno la lunghezza combinata minima prevista dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(1) e)	I ricoveri per pollame non consentono facile accesso agli spazi all'aperto in quanto sono presenti uscioli sopraelevati e non è prevista una rampa per il loro utilizzo
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2) a)	Il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all'aperto non hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all'aperto;

Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	Gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero o gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all'aperto non hanno la lunghezza complessiva minima richiesta dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	La parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all'allegato I, parte IV, non è completamente accessibile 24 ore su 24, o non rispetta le caratteristiche previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(2)	La zona utilizzabile della veranda è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del Regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) a)	I compartimenti non garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all'interno del ricovero
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) b)	Il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame non è rispettato
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) c)	Per il pollame diverso da *G. gallus,* le pareti divisorie dei compartimenti non sono di materiale solido, ove previsto, o non garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto
Reg. UE 2020/464, Art. 15(3) d)	Per il pollame di *G. gallus* le pareti divisorie dei compartimenti non sono conformi
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) a)	I sistemi di allevamento a più livelli sono usati in situazioni o per specie non previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) b)	I sistemi a più livelli hanno più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) c)	I livelli elevati sono costruiti in modo tale da non evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e non sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) d)	Nel sistema a più livelli, non tutti i livelli consentono un'ispezione agevole dei volatili;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) e)	I sistemi a più livelli non garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all'altro o nelle zone intermedie;
Reg. UE 2020/464, Art. 15(4) f)	I sistemi a più livelli non garantiscono a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all'aperto.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(5)	I trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 15(6)	I ricoveri mobili non sono gestiti in modo conforme al regolamento in quanto non garantiscono ai volatili la disponibilità di vegetazione.
Reg. UE 2020/464, Art. 15(6)	La densità di allevamento per il pollame da ingrasso nei ricoveri mobili non è conforme.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(1)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono attrattivi per i volatili o completamente ed equamente accessibili ad essi.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(2)	Gli spazi all'aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento non sono adeguatamente separati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(3)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono adeguatamente coperti da vegetazione o non forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione adeguati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(4)	Gli spazi all'aperto destinati al pollame non sono adeguatamente coperti da vegetazione o non forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione adeguati
Reg. UE 2020/464, Art. 16(5)	La vegetazione dello spazio all'aperto non è regolarmente gestita al fine di limitare eventuali eccedenze di nutrienti.
Reg. UE 2020/464, Art. 16(6)	L'estensione massima degli spazi all'aperto non risponde ai requisiti previsti dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 19(1)	Durante il periodo di pascolo i conigli non hanno accesso al pascolo.
Reg. UE 2020/464, Art. 19(2)	Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli non hanno accesso a un recinto all'aperto con vegetazione, di preferenza erba.
Reg. UE 2020/464, Art. 19(3)	I locali di stabulazione mobili su pascoli non sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo o non sono costruiti in modo tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo.
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) a)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non ha un'altezza sufficiente a consentire ai conigli di stare in piedi con le orecchie erette;
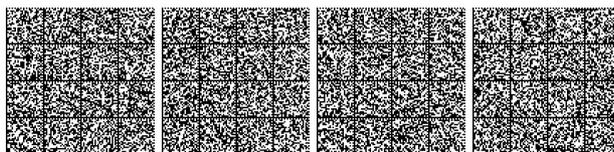
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) b)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente di accogliere diversi gruppi di conigli e di preservare l'integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) c)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente di tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo nei casi e nelle modalità previste dal regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) d)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non consente alla femmina di allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(1) e)	Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili non prevede sufficienti nascondigli, nidi e accesso agli stessi, materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) a)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non ha piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e uniformemente distribuite sulla superficie minima
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) b)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non è circondato di recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o scavando;
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) c)	Lo spazio esterno in cemento nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non consente facile accesso alla parte del recinto all'aperto con vegetazione,
Reg. UE 2020/464, Art. 20(2) d)	Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi destinati ai conigli non prevede in modo sufficiente ricoveri coperti, nascondigli o materiali che consentano agli animali di rosicchiare.
Reg. UE 2020/464, Art. 21(1)	La vegetazione dei recinti all'aperto destinati ai conigli non è attrattiva per gli animali.
Reg. UE 2020/464, Art. 21(2)	Nel caso di allevamento dei conigli, i pascoli non sono gestiti in modo da ottimizzare il pascolamento.

38. NSP.10 – La gestione della salute e del benessere degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La selezione delle razze e delle linee genetiche non contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La gestione delle pratiche zootecniche non contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	Non sono somministrati mangimi di qualità che consentono adeguata profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	Gli animali non usufruiscono dell'esercizio fisico che contribuisce alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.1	La densità di allevamento e le condizioni di stabulazione e igiene contribuiscono alla profilassi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.1	Gli animali che si ammalano o feriti non sono curati immediatamente e/o non sono evitate le sofferenze per gli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.2.2	Utilizzo di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non in conformità con il regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.1	Le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali non possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali o non hanno seguito una formazione adeguata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.2	Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, non garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.3	Fatti salvi i casi di restrizioni obbligatorie, gli animali non hanno accesso permanente a spazi all'aria aperta secondo le loro esigenze
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.4	Il numero di animali non consente di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5	Gli animali sono tenuti legati quando questo non sia giustificato da motivi veterinari e/o il tempo in cui sono tenuti legati non è limitato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.5	Gli animali sono tenuti in isolamento quando questo non è giustificato da motivi veterinari o benessere degli animali, per la sicurezza dei lavoratori e per un periodo limitato.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.6	Non è garantita una durata il più possibile limitata per il trasporto degli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.7	Agli animali non sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	Il taglio della coda per gli ovini non è effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La spuntatura del becco non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La rimozione delle corna non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.8 e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 9	La cauterizzazione dell'abbozzo corneale non è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.9	Non sono applicate, quando necessario, al fine di ridurre al minimo le sofferenze degli animali, l'anestesia e/o l'analgesia sufficiente ovvero le operazioni non sono effettuate all'età più opportuna a opera di personale qualificato.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.10	La castrazione è eseguita senza applicare l'anestesia e/o l'analgesia sufficiente ovvero non è eseguita all'età più opportuna, per ridurre sofferenze all'animale, a opera di personale qualificato
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 c) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 11	Nell'allevamento del pollame non è rispettato un vuoto sanitario adeguato tra l'allevamento di due gruppi di animali o il parchetto non è lasciato a riposo per il periodo stabilito.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 a)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura gli animali non sono tenuti nelle condizioni ottimali atte a prevenire l'insorgere di malattie
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 g) e DM n. 229771/2022 Art.6, c. 12	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura il fermo degli impianti non è condotto in modo adeguato
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 h)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura il mangime non consumato, le feci e gli animali morti non sono rimossi in modo conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 j)	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura la lotta agli ectoparassiti non è conforme
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Nell'allevamento degli animali da acquacoltura la gestione dei trattamenti veterinari non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Immissione sul commercio come prodotti biologici di animali di acquacoltura sottoposti a un numero di cicli di trattamento superiori a quelli ammessi.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	Le cure antiparassitarie non sono conformi al regolamento per il numero di cicli di trattamento effettuati
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.2	L'uso di medicinale veterinario non è stato dichiarato all'organismo di controllo prima di commercializzare come prodotto biologico gli animali trattati o lo stock trattato non è chiaramente identificabile.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.7	Agli animali non sono risparmiate il più possibile le sofferenze nel corso della loro intera vita oltre che, al momento della macellazione.
Regolamento, All. III, Punto 4.3	Non sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress degli animali, compreso il contenimento della densità, durante il trasporto

39. NSP.11 – La gestione dell’alimentazione degli animali non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	I mangimi per gli animali non sono ottenuti principalmente dall’azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Gli animali sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produce tale effetto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Agli animali non è consentito un accesso permanente al pascolo o a foraggi grossolani quando previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Non è rispettato il periodo minimo di nutrizione degli animali lattanti con latte materno
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.3.1	Utilizzo di alimenti in conversione in percentuali non ammesse dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 a)	Nell’allevamento di bovini, ovi-caprini, equini non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall’azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 b)	Nell’allevamento di bovini, ovi-caprini, equini gli animali non hanno mai accesso ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 b)	Nell’allevamento di bovini, ovi-caprini, equini gli animali non hanno un accesso adeguato ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 c)	I bovini maschi di più di un anno di età non hanno accesso a pascoli o a spazi all’aperto
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 d)	Nell’allevamento di bovini, ovi-caprini, equini non sono previsti spazi all’aperto quando il sistema di stabulazione invernale non consente agli animali l’accesso ai pascoli e di muoversi liberamente
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 e)	L’alimentazione di bovini, ovi-caprini, equini non si basa sull’impiego massimo del pascolo
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.1.1 f)	Nell’alimentazione di bovini, ovi-caprini, equini non è rispettata la percentuale minima di materia secca rappresentata da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.2.1	Nell’alimentazione dei cervidi non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall’azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 a)	Nell’alimentazione dei suini non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall’azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.3.1 b)	Nell’alimentazione dei suini alla razione giornaliera non sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati;
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 a)	Nell’alimentazione del pollame non è rispettata la % minima di mangime proveniente dall’azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.2 b)	L’alimentazione del pollame alla razione giornaliera non sono aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati oppure insilati
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.4 i)	Nell’allevamento del pollame, quando nell’area all’aperto vi sia scarsa disponibilità di mangimi l’alimentazione degli animali non è integrata con foraggi grossolani
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 a)	Nell’allevamento dei conigli non è rispettata la percentuale minima di mangime proveniente dall’azienda stessa o in cooperazione con altre aziende biologica o in conversione e mangimifici che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 b)	Nell’allevamento dei conigli gli animali non hanno mai accesso ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 c)	Nell’allevamento dei conigli gli animali non hanno un accesso adeguato ai pascoli
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 d)	Nell’allevamento dei conigli, quando l’erba non è sufficiente, non sono forniti mangimi fibrosi, come paglia o fieno

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.5.1 d)	Nell'allevamento dei conigli, quando l'erba non è sufficiente, la percentuale di alimentazione da foraggio non è conforme
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 a) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 10	Alla fine della stagione produttiva nelle arnie non sono lasciate scorte di miele e di polline sufficienti affinché le api possano superare il periodo invernale
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 b) e DM n. 229771/2022, art. 5, c. 10	Le colonie di api sono alimentate in situazioni non previste dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.2 b)	Per l'alimentazione api, volta a garantire la sopravvivenza delle colonie a condizioni climatiche avverse, sono utilizzati alimenti non ammessi
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 c)	L'ubicazione degli apiari, quando le aree sono in periodo di fioritura o le api sono in attività, è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline non sono costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea o da colture a basso impatto ambientale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.3	Nella produzione di novellame la nutrizione delle larve non è conforme al regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Il regime di alimentazione per pesci, crostacei e echinodermi non risponde ai requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Per l'alimentazione di pesci, crostacei e echinodermi sono utilizzati materie prime non biologiche ottenute da vegetali, animali, alghe o lieviti, le materie prime di origine minerale o microbica, additivi e coadiuvanti tecnologici non ammessi
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.2	Le zone di sviluppo per i molluschi bivalvi e altre specie che si nutrono di plancton naturale non rispondono ai requisiti previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.3	Il regime di alimentazione per gli animali carnivori da acquacoltura non rispetta i requisiti del regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.4	Il regime di alimentazione nella fase di ingrasso per i pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce, non risponde ai requisiti del regolamento

40. NSP.12 – Utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati

Riferimenti normativi	**Descrizione dettagliata**
Regolamento, Art. 9(4)	Utilizzo di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti biologici o mangimi biologici o materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
Regolamento, Art. 9(5)	Utilizzo della clonazione animale o dell'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.1	Le colture, che non crescono naturalmente in acqua, non sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.2	Utilizzo della produzione idroponica
Regolamento, All. II, Parte I, Punto 1.9.8	Utilizzo di concimi minerali azotati
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	La riproduzione è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, in casi diversi da terapia veterinaria per il singolo animale
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	Utilizzo della clonazione
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.3.2	Utilizzo del trasferimento di embrioni
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo dell'alimentazione razionata in casi non previsti dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Le pratiche di ingrasso non rispettano i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Nell'alimentazione degli animali sono utilizzati stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo dell'alimentazione forzata

Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale in sostituzione del latte materno
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.3	Utilizzo di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.4	Utilizzo di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.5.1.7	Utilizzo di rodenticidi e di prodotti e sostanze non ammessi per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi negli impianti dove sono tenuti gli animali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.6.8	Utilizzo di gabbie, scatole e gabbie «flat decks» per l'allevamento
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.7.11	Utilizzo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali nelle operazioni di carico e scarico degli animali o uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.4.3	È praticata la spiumatura di volatili vivi.
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 a)	Per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi dagli organismi nocivi sono utilizzati rodenticidi non in trappole
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 c)	Utilizzo della pratica della soppressione della covata maschile per finalità diverse dal contenimento dell'infestazione da *V. destructor*
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 e)	Utilizzo di prodotti non consentiti per il trattamento dei casi di infestazione da *Varroa destructor*
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.4	Distruzione delle api nei favi durante la raccolta dei prodotti dell'apicoltura
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.4	È effettuata la spuntatura delle ali delle api regine e altre mutilazioni non ammesse
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 d)	Nelle arnie sono utilizzati prodotti non naturali
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 g)	Utilizzo di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura
Regolamento, All. II, Parte II, Punto 1.9.6.5 h)	Per l'estrazione del miele sono usati favi che contengono covate
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della clonazione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo di ormoni o loro derivati per la riproduzione
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della produzione artificiale di linee genetiche monosessuali
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo della poliploidia
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.2.2	Utilizzo dell'ibridazione artificiale
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.3.1	Utilizzo di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 i)	Utilizzo di raggi ultravioletti e di ozono quando non previsto dal regolamento
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Nel caso della carpa e pesci simili, sono utilizzati prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di allevamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.8	È effettuata l'ablazione del peduncolo oculare o altre pratiche simili, come la legatura, l'incisione e lo schiacciamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.9	La manipolazione del pesce prima della macellazione non è effettuata conformemente al Regolamento.
Regolamento, All. II, Parte III, Punto 3.1.6.9	Le tecniche di macellazione del pesce non sono effettuate conformemente al regolamento.

Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 1.6	Nella produzione di alimenti sono utilizzati prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella loro trasformazione ovvero che possono altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.2	Nella produzione di alimenti sono utilizzati preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari, aromi, coloranti, sali, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti non ammessi dal regolamento per il prodotto in questione
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.2	Nella produzione dei mangimi sono utilizzate o trasformate materie prime con l'ausilio di solventi di sintesi chimica.
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 a)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzata la concentrazione parziale a freddo
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 b)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli l'anidride solforosa è eliminata con procedimenti fisici
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 c)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzato il trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 d)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzata la dealcolizzazione parziale del vino quando questa non è ammessa
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.2 e)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli è utilizzato il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.3 a)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli la temperatura dei trattamenti termici supera i 75°C
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 3.3 b)	Nella produzione di prodotti vitivinicoli la centrifugazione e filtrazione non è effettuata conformemente al Regolamento
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.1	Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati substrati non ammessi
Reg. UE 2020/464, Art. 23(1)	Le tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti non sono conformi al regolamento
Reg. UE 2020/464, Art. 23(2)	Utilizzo non conforme della resina scambiatrice di ioni e adsorbente
Reg. UE 2020/464, Art. 24(1)	Le tecniche utilizzate per la produzione dei mangimi mirano a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici, ovviare a negligenze nella trasformazione o possono trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti
Reg. UE 2021/1165, All. I	Sono utilizzati erbicidi
Reg. UE 2021/2306, Art. 7(5)	In regime doganale speciale le operazioni eseguite durante la preparazione non sono quelle ammesse

41. NSP.13 – La composizione degli alimenti biologici ottenuti non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento All. II, Parte IV, Punto 1.1	Gli additivi alimentari, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, non rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 a) e DM n. 229771/2022, art. 7, c. 1	Il prodotto non è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o alimenti di cui all'allegato I del Regolamento
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 b)	Un ingrediente biologico è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.1 c)	Un ingrediente in conversione è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico.
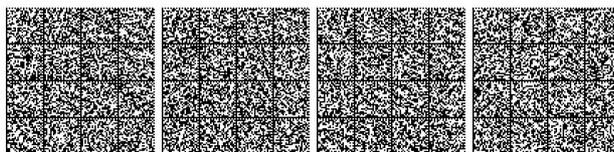
Regolamento, All. II, Parte IV, Punto 2.2.4	Uso di una procedura non corretta per il calcolo di cui all'articolo 30, paragrafo 5 del Reg. UE 20128/848

42. NSP.14 - La composizione dei mangimi biologici ottenuti non è conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte V, Punto 2.1	Nella composizione dei mangimi biologici sono utilizzate materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime non biologiche

43. NSP.15 – Le materie prime utilizzate per i prodotti del settore vitivinicolo non sono conformi

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.1	I prodotti del settore vitivinicolo non sono ottenuti da materie prime biologiche

44. NSP.16 – La composizione dei lieviti non conforme

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VII, Punto 1.2	Il lievito biologico è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

45. SPNA.01 – Utilizzo di sostanze attive non autorizzate nei prodotti fitosanitari

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte I, Punto 1.10.1	Utilizzo di sostanza non ammessa per la lotta contro le erbe infestanti
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte I, Punto 1.10.2	Utilizzo di sostanza non ammessa per la lotta contro gli organismi nocivi
Regolamento, Art. 24 (1) a) e All. II, Parte II, Punto 1.9.6.3 a)	Utilizzo di sostanza non ammessa per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi dagli organismi nocivi

46. SPNA.02 – Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte I, Punto 1.9.3	Utilizzo di concimi e ammendanti non autorizzati
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.1.2 b)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento di bovini, ovini, caprini o equini
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.3.2 b)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento di suini
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte II, Punto 1.9.5.2 a)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per migliorare o arricchire la lettiera per l'allevamento dei conigli
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte III, Punto 2.2.2	Utilizzo di concimi non autorizzati per la coltivazione delle alghe in impianti diversi da quelli al chiuso
Regolamento, Art. 24 (1) b) e All. II, Parte III, Punto 3.1.5.3	Utilizzo di concimi e ammendanti non autorizzati la fertilizzazione con sostanze organiche e minerali degli stagni e dei laghi in cui sono allevate la carpa e pesci simili

47. SPNA.03 – Utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte II, Punto 1.4.1	Utilizzo di materie prime, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici per mangimi non autorizzati
Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte V, Punto 2.3	Utilizzo di materie prime non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, non autorizzati nella trasformazione dei mangimi

Regolamento, Art. 24 (1) c) e All. II, Parte V, Punto 2.3	Utilizzo di materie prime di origine minerale non autorizzati nella trasformazione dei mangimi

48. SPNA.04 – Utilizzo di additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) d) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di additivi e/o coadiuvanti tecnologici non autorizzati

49. SPNA.05 – Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (1) e) e All. II, Parte II, Punto 1.5.1.6	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici.
Regolamento, Art. 24 (1) f) e All. II, Parte I, Punto 1.11	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale.
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte III, Punto 3.1.4.1 f)	Utilizzo di prodotti non autorizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura impiegati per l'allevamento degli animali da acquacoltura
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.3	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione degli alimenti, compreso il vino
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte V, Punto 2.4	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione dei mangimi
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. II, Parte VII, Punto 1.4	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di trasformazione dei lieviti
Regolamento, Art. 24 (1) g) e All. III, Punto 7.5	Utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione non autorizzati negli impianti di magazzinaggio, compresi quelli utilizzati nella fase di magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione vincolati ad un regime doganale speciale.

50. SPNA.06 – Utilizzo di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) a) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di additivi e/o coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la trasformazione di alimenti

51. SPNA.07 – Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) b), Art. 25(1) e All. II, Parte IV, Punto 2.2.1	Utilizzo di ingredienti agricoli non biologici non autorizzati nella trasformazione degli alimenti

52. SPNA.08 – Utilizzo di coadiuvanti tecnologici non autorizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, Art. 24 (2) c) e All. II, Parte VII, Punto 1.3	Utilizzo di sostanza non ammessa per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito biologico

53. SPNA.09 – Utilizzo di prodotti e sostanze per la produzione biologica di vino non autorizzati

Riferimenti normativi	Descrizione dettagliata
Regolamento, All. II, Parte VI, Punto 2.2	Utilizzo di sostanza non ammessa per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici

24A04524
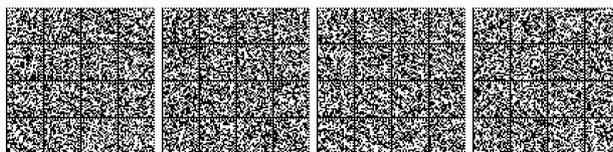
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 154 giorni, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 26 luglio 2024, n. 73022, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 31 luglio 2024 e scadenza 31 gennaio 2025;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.159 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 30 agosto 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centocinquantaquattro giorni, con data di prima emissione 31 luglio 2024 e scadenza 31 gennaio 2025, di cui al proprio decreto del 26 luglio 2024, n. 73022 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 28 agosto 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04531

DECRETO 28 agosto 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 196 giorni, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 12 marzo 2024, n. 20685, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 marzo 2024 e scadenza 14 marzo 2025;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.159 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 30 agosto 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, durata residua centonovantasei giorni, con data di prima emissione 14 marzo 2024 e scadenza 14 marzo 2025, di cui al proprio decreto del 12 marzo 2024, n. 20685 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche.*

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 28 agosto 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'art. precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più Specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche.*

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A04532

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2024.

***Project Financing* ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: *a)* progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; *b)* progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati». Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo.** (Ordinanza n. 30).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visto:

l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del medesimo art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che «il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP), prevedendo che per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori, che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427 del medesimo art. 1 […]»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto:

l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) rep. n. 2023/0000027 prot. RM/2023/0003520 del 16 novembre 2023 2 crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che:

al comma 1, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

i) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

ii) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

iii) l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

iv) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

v) l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
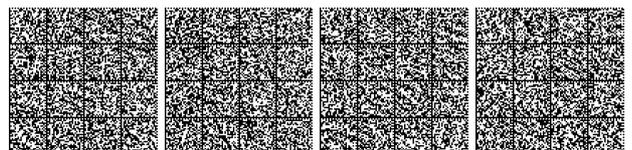
Vista:

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE), relativa ai rifiuti e recante «[…] misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza», il cui art. 4, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», individua il seguente ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

«*a)* prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento»;

e il cui art. 16, rubricato «Principi di autosufficienza e prossimità», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i suddetti principi, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- *Best Available Techniques*), in cui la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far sì che l'Unione europea, nel suo insieme considerata, raggiunga l'autosufficienza impiantistica;

Vista:

la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, concernente il «Pacchetto per l'economia circolare», che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto:

il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti (modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE) disciplinante la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di recepimento della direttiva 2018/850/UE, che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;

Visto:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».

Vista:

la deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 con la quale l'Assemblea Capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;

Visto:

il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonché la sostenibilità, l'efficienza, efficacia, ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;

Vista:

la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 avente ad oggetto la «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»;

Atteso che:

il su richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006:

all'art. 177, comma 2, dispone che «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

all'art. 198, comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;

all'art. 199, comma 1, dispone che «Le regioni, sentite le province, i comuni […] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo […]»;

all'art. 199, comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: *a)* l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, […]; *d)* informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; *e)* l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o al-

tre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; *f)* la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera *m)* …»;
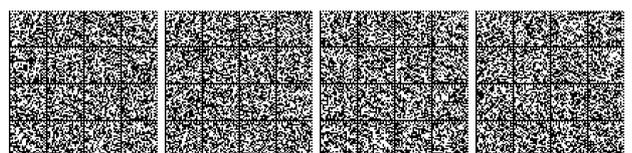
Richiamati:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 che ha disposto l'adozione della proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) – di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 – concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;

il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 che ha disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale nonché l'individuazione della Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: acqua – rifiuti – energia – aree protette, nella persona del direttore *pro tempore* del Dipartimento medesimo, quale autorità competente;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, con la quale è stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 – particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, *ex* articoli 952 e seguenti del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 – particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto un impianto di termovalorizzazione, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*;

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale è stato approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *Project Financing* finalizzate all'individuazione del promotore *ex* art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

in esecuzione di quanto disposto con la su menzionata determinazione n. NA/2022/152, il predetto avviso esplorativo è stato pubblicato:

in data 1° dicembre 2022 mediante piattaforma di *e-procurement* «Tuttogare» di Roma Capitale (n. ID 1554, SUAFF 66637), nonché all'albo pretorio *on-line* di Roma Capitale;

in data 6 dicembre 2022 per estratto nella G.U.U.E. n. S/235/2022;

in data 7 dicembre 2022 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143;

con determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (già Dipartimento ciclo dei rifiuti) di Roma Capitale, è stata nominata la commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di *Project Financing* finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 - ID TuttoGare n. 1554;
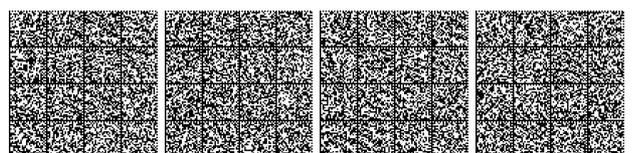
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 1° marzo 2023, è pervenuta sulla piattaforma TuttoGare un'unica proposta presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti;

con determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI, contenente le proposte tecnica ed economica, è stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;

successivamente, con nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023, l'Amministrazione capitolina, avviava, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la fase di interlocuzione con il proponente, formulando richieste di integrazioni/chiarimenti sulla base degli elementi rilevati dalla Commissione, con sospensione dei termini del procedimento stante la complessità della materia per l'esame e la valutazione della proposta, finalizzata alla formulazione di richieste migliorative in termini economici ed espressamente al fine di pervenire ad una tariffa di conferimento più contenuta possibile, compatibilmente con la matrice dei rischi e con il cronoprogramma del progetto;

a seguito di tali interlocuzioni, il predetto RTI proponente trasmetteva la proposta tecnico economica rimodulata che veniva acquisita dall'Amministrazione capitolina in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138;

con determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, trasmessa con nota prot. n. DG/9848 del 15 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3506, sulla base delle conclusioni della relazione al Commissario straordinario, allegata e parte integrante della determinazione stessa, Roma Capitale ha proposto l'approvazione della proposta del RTI rimodulata in esito del processo di confronto con l'Amministrazione capitolina, con la relativa documentazione acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023;

Considerato che:

con ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2023:

è stata disposta l'approvazione della determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti relativa alla proposta tecnico economica di *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per la concessione del polo impiantistico anzidetto presentata dal RTI – Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138, attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;

è stato dato incarico a Roma Capitale di provvedere ad indire una gara europea a procedura telematica aperta *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;

è stata disposta, in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 2 nonché all'art. 6 dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, relativamente al contenuto del il progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

in attuazione all'ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2023, con determinazione dirigenziale rep. n. NA/342/2023 del 16 novembre 2023 del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti ha disposto di dare avvio al procedimento per l'affidamento della concessione mediante *Project Financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per «Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.» CIG A02B7BF6AA – CUP J82F22001280005;

ponendo a base di gara la proposta presentata dal R.T.I. Promotore;

il valore dell'investimento è pari a euro 946.100.000,00 IVA esclusa;

con la medesima determinazione dirigenziale, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, i requisiti di partecipazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria, i requisiti di capacità tecnico-professionale, il punteggio assegnato all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonché i criteri di valutazione delle offerte tecnica ed economica con i relativi punteggi e i profili professionali della commissione giudicatrice;

con determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 e prot. SU/17660 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti ha provveduto ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 ad indire la gara, ad approvare il bando e il disciplinare di gara nonché a provvedere, ai sensi dell'art. 225 del decreto legislativo n. 36 del 2023 alla pubblicazione degli atti di gara;

il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma TuttoGare di Roma Capitale ID 2028 – ID SUAFF 98542, nonché nella Gazzetta Ufficiale europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 134 del 20 novembre 2023 nonché sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);

Atteso che:

i termini per la presentazione delle offerte della sopra citata gara europea a procedura telematica aperta si sono conclusi in data 18 maggio 2024;

con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di *Project Financing* - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per «Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti e dell'impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.» di cui alla determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 del 16 novembre 2023 - ID Tuttogare di Roma Capitale n. 2028 – ID SUAFF 98542;

a seguito della valutazione dell'offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, con nota prot. SU/2024/0010920 del 30 luglio 2024, ha trasmesso al RUP i verbali relativi ai lavori della Commissione, all'esito dei quali è stata proposta l'aggiudicazione della gara al RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a., quali mandanti;

Preso atto che:

all'esito dei lavori della commissione giudicatrice e alla conseguente individuazione del miglior progetto di fattibilità tecnico economica, Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, è tenuta a sottoporre a verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il PFTE avente ad oggetto l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti e dell'impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati», il quale riporta, alla luce delle previsioni dell'ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2022, le integrazioni necessarie per adeguare al maggior livello di dettaglio previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 il contenuto del progetto posto a base di gara, elaborato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il livello di dettaglio previsto dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Roma Capitale è, altresì, tenuta, ai sensi della su richiamata normativa in tema di contratti pubblici, a sottoporre a verifica anche il successivo progetto esecutivo;

Visto:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare:

l'art. 193, comma 5, che prevede che: «I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando»;

l'art. 41 che prevede, al comma 1, che «La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.», definendo al successivo comma 2 i contenuti dei due livelli di progettazione, nonché il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;

l'art. 42, rubricato «Verifica della progettazione» che prevede:

al comma 1, che «1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori»;

al comma 3, che «La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento»;

al comma 5, che «gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere»;

l'allegato I.7 e, in particolare:

l'art. 6, che definisce il progetto di fattibilità tecnico-economica;

l'art. 22, che definisce il progetto esecutivo;

l'art. 34, che, al comma 1, specifica le finalità dell'attività di verifica, precisando che «Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati» e, al comma 2, individua i soggetti che possono effettuare l'attività di verifica, specificando che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;

l'art. 35 comma 1, il quale chiarisce che «1. Per le attività di verifica sono: *a)* Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;

l'art. 36, il quale dispone che «1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del codice. 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. (…)»;

l'art. 37, comma 2, il quale dispone che «L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente» e, al comma 3, che «Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'art. 43»;

l'art. 38 recante «Requisiti per la partecipazione alle gare» che hanno ad oggetto l'affidamento dell'attività di verifica;

l'art. 39, comma 1, il quale indica i contenuti di verifica, specificando che «Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: *a)* affidabilità; *b)* completezza e adeguatezza; *c)* leggibilità, coerenza e ripercorribilità; *d)* compatibilità.», declinando, più in dettaglio, al comma 2, ciascuno dei predetti aspetti;

l'art. 41, ai sensi del quale «(…) 6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito: *a)* alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; *b)* alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; *c)* alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori»;

l'art. 210, comma 2, ai sensi del quale «(…) Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42»;

Considerato che:

l'intervento in oggetto discende sia dall'analisi delle criticità individuate ed esplicitate nel Piano di gestione rifiuti per Roma Capitale, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati così come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;

l'attuale situazione di assenza impiantistica provoca la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e in altre regioni; questo ha come conseguenza l'aggravio dei costi di gestione e una significativa ricaduta sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia rifiuti – e cioè dalla riduzione rifiuti al recupero di energia dai rifiuti indifferenziati alla riduzione netta dello smaltimento a discarica – induce pesanti impatti ambientali sul territorio comunale e una intensa attività di trasporto extracomunale ed extraregionale così come quantificato ed elaborato dal Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale;

Preso atto:

che l'urgenza degli interventi indicata dal cronoprogramma del Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, non imputabile alla stazione appaltante, discende dalla necessità di raggiungere l'autosufficienza logistica e impiantistica al 2027 per sostenere il compimento di tutte le fasi della gerarchia rifiuti nel territorio comunale;

l'art. 76, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023 che prevede che «Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: (…) *c)* nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.»;

Visto:

l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le amministrazioni cen-

trali possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., (di seguito Invitalia), mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
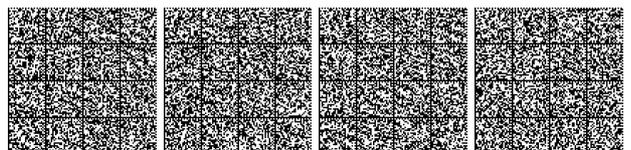
l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua Invitalia quale società *in house* dello Stato;

l'art. 10 del decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate;

l'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che prevede che Invitalia sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in apposita sezione, anche le centrali di committenza;

l'allegato I.1. del decreto legislativo n. 36 del 2023 che:

all'art. 1, comma 1, lettera *i)* definisce «centrale di committenza», «una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza»;

all'art. 3, comma 1, lettera *z)* definisce «attività di committenza ausiliaria», «le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

l'art. 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che, al comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle centrali di committenza;

Ritenuto necessario:

per le motivazioni su esposte, assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, la realizzazione dell'intervento e del connesso interesse pubblico, relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti, garantendo la massima efficienza e trasparenza delle procedure:

a tal fine, di prevedere che Roma Capitale si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia del PFTE, sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata *ex* art 76, comma 2, lettera *c)*, invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 34-35 all. I.7 sopra richiamato;

autorizzare Roma Capitale a stipulare apposita convenzione con Invitalia per l'affidamento delle predette attività di committenza, nonché a porre in essere tutti gli eventuali ulteriori atti necessari a tal fine;

stabilire nella misura massima di euro 70.000, oltre IVA se dovuta, il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'attività svolta da Invitalia;

Visto:

il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 agosto 2024, prot. n. RM/4403, ed espresso con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/4433 del 7 agosto 2024;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

Con i poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022:

1. al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, la realizzazione dell'intervento e del connesso interesse pubblico, relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti, garantendo la massima efficienza e trasparenza delle procedure, che Roma Capitale si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia del PFTE, sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata *ex* art 76, comma 2, lettera *c)*, invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 34-35, all. I.7 sopra richiamato;

2. di autorizzare Roma Capitale a stipulare apposita convenzione con Invitalia per l'affidamento delle predette attività di committenza, nonché a porre in essere tutti gli eventuali ulteriori atti necessari a tal fine;

3. di stabilire nella misura massima di euro 70.000, oltre IVA se dovuta, il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'attività svolta da Invitalia;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 7 agosto 2024

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

24A04502

ORDINANZA 9 agosto 2024.

Interventi e azioni incluse nel Programma accoglienza e destinate al potenziamento delle attività di protezione civile delle popolazioni nel periodo giubilare. Modifica del soggetto attuatore dell'intervento 259 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e delle azioni n. 3.08 e 6.10 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. (Ordinanza n. 31).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 423, dispone che il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma 427 […];

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato Programma dettagliato con gli interventi dell'ambito della sanità, correlati alla festività giubilare;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024, recante l'integrazione degli interventi del Programma dettagliato con due interventi destinati al rafforzamento dell'Ares 118, connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024, di modifica e rimodulazione dell'intervento n. 122 «Riqualificazione di piazza Risorgimento» incluso nell'allegato 1 del già richiamato programma dettagliato degli interventi;
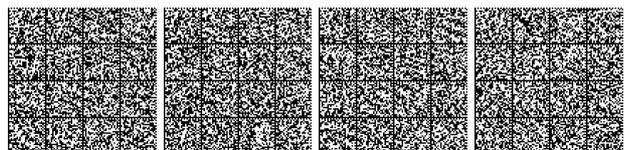
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, correlato al regolare svolgimento dell'Anno Santo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma dettagliato degli interventi connessi alla festività religiosa giubilare, includendo nel predetto programma, all'allegato 1, anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, per complessivi trecentoventisette interventi, unitamente:

agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «Caput mundi - *Next generation* EU per grandi eventi turistici» - allegato 2;

all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - allegato 3;

Richiamati:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario:

«*a)* coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021; [*omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [*ndr* Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021»;

l'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone quanto segue:

al comma 1:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, ivi comprese le risorse provenienti da fonti finanziarie differenti da quelle destinate, per legge, allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, assegnandole a interventi ricompresi nell'allegato 1, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nell'allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione a esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione.»

al comma 2:

«Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente articolo 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento, nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento»;

l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, che dispone quanto segue:

al comma 1:

con riferimento all'allegato 1, il soggetto beneficiario cura l'adempimento dei procedimenti tecnico-amministrativi necessari alla attuazione delle azioni ivi previste e assegnate alla sua responsabilità.

al comma 2:

con riferimento alle azioni di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può realizzarle direttamente ovvero avvalendosi di soggetti attuatori, opportunamente qualificati, ai quali conferire l'incarico per lo svolgimento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione delle azioni di sua competenza.

al comma 3:

i soggetti beneficiari, anche qualora si avvalgano di soggetti attuatori appositamente incaricati, sono responsabili della corretta attuazione delle azioni e della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse ad essi assegnate con il presente provvedimento.

Premesso che:

il programma dell'accoglienza, ideato dal lavoro di 9 gruppi tematici, formalizzati con disposizione commissariale n. 31/2023 e coordinati dalla segreteria tecnica, prevede la realizzazione di interventi diretti al rafforzamento degli ambiti dell'ordine pubblico e sicurezza, sanità, mobilità e trasporti, telecomunicazioni, servizi tecnici essenziali e d'urgenza, volontariato e logistica, comunicazione, turismo e cultura, la cura della città ed organizzazione degli eventi, settori in prima linea e direttamente coinvolti nella gestione del territorio, per ad assicurare che la festività religiosa giubilare si svolta in piena sicurezza e per accogliere i milioni di visitatori e turisti che si recheranno nella capitale per i festeggiamenti religiosi dell'Anno Santo;

le attività finalizzate all'accoglienza dei pellegrini sono state implementate con una serie di azioni destinate a potenziare i servizi della città nell'ambito della sicurezza urbana, della mobilità, dell'assistenza e della protezione civile, dell'organizzazione degli eventi, elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 e finanziate, a loro volta, con le risorse di spesa corrente di cui alla predetta legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 488, primo periodo;
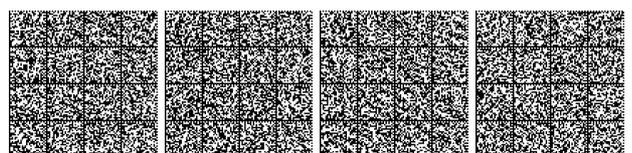
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e smi, è stato approvato il nuovo Programma dettagliato degli interventi giubilari, che rimodula le opere essenziali ed indifferibili già previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 ed approva, tra gli altri, n. 64 nuovi interventi dell'ambito dell'accoglienza, finanziati con le risorse in conto capitale di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 488, secondo periodo. Il dispositivo consta di tre allegati, di cui l'allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», ricomprende anche le schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

i nuovi interventi sono tutti finalizzati a fornire pieno sostegno alla Città di Roma e al territorio metropolitano chiamati a garantire adeguati livelli di accoglienza, necessari per far fronte all'ingente numero di viaggiatori e pellegrini attesi in occorrenza del Giubileo 2025;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad apportare le modifiche che si rendano necessarie in corso d'opera per conseguire, nei termini preventivati, gli obiettivi fissati;

Considerato che:

nell'ambito del programma accoglienza, sono stati inseriti interventi ed azioni destinati a potenziare le strutture e le attività di protezione civile sul territorio della Città di Roma, nel periodo giubilare;

in particolare, nell'ambito degli interventi previsti all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, è stato inserito l'intervento n. 259, recante «Messa in sicurezza e ristrutturazione dell'immobile sito in via Bonaventura Cerretti, 40», finalizzato a realizzare un intervento di recupero e messa in sicurezza dell'immobile, al fine di ripristinarne la funzionalità della struttura, attraverso la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione per utilizzarlo nell'espletamento delle attività previste per il Giubileo 2025 e impiegarlo come basa logistica e di primo impiego con il rapido dispiegamento dei mezzi e dei volontari della protezione civile;

per il suddetto intervento, Roma Capitale è amministrazione proponente e il Dipartimento protezione civile del medesimo ente è stato indicato quale soggetto attuatore;

nell'ambito delle azioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, sono state incluse, ai fini del potenziamento delle attività di protezione civile, due attività, rispettivamente quella indicata con l'identificativo 3.08, recante «Convenzioni per trasporti correlati al volontariato e alla disabilità» e quella con identificativo n. 6.10, recante «Noleggio bagni chimici per eventi giubilari (dotazione aggiuntiva)»;

per le suddette azioni, Roma Capitale è amministrazione proponente e soggetto beneficiario delle risorse finanziarie e il Dipartimento protezione civile del medesimo ente è stato indicato quale soggetto attuatore;

Atteso che:

nel corso delle attività tecniche e amministrative necessarie per dare attuazione all'intervento e alle azioni sopra indicate, è emersa la necessità di attribuire la funzione di soggetto attuatore alle strutture dell'ente Roma Capitale meglio attrezzate a definirne la progettazione e la realizzazione, in quanto l'oggetto dei lavori e dei servizi, pur destinati al potenziamento delle strutture e delle azioni di protezione civile, trovavano e trovano le naturali competenze e professionalità in articolazioni tecnico-amministrative diverse da quelle del Dipartimento protezione civile;

in particolare, il Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, con comunicazione prot. RK6511 in data 26 giugno 2024, ha richiesto di attribuire al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici del medesimo ente, che ha concordato con la richiesta stessa, la funzione di soggetto attuatore dell'intervento n. 259, inserito nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, in ragione delle competenze tecniche e professionali di cui il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici dispone per la progettazione e realizzazione dell'intervento *de quo*;

con ulteriori comunicazioni, il predetto Dipartimento protezione civile ha richiesto di trasferire la funzione di soggetto attuatore dell'azione n. 3.08, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2024 al Dipartimento scuola lavoro e formazione professionale del medesimo ente, e ciò al fine di garantire un risultato efficace nel campo del trasporto dei disabili, nel quale il predetto Dipartimento ha svolto da tempo le relative attività strettamente connesse alle competenze della stessa struttura amministrativa;

il Dipartimento protezione civile di Roma Capitale, infine, d'intesa con gli uffici del gabinetto del sindaco di Roma Capitale e con l'accordo della società *in house* Zetema Progetto Cultura S.r.l., come riportato nel verbale della riunione dei gruppi di lavoro volontariato e logistica e turismo e cultura in data 18 aprile 2024, con nota prot. RK7959 del 7 agosto 2024, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM4427, ha confermato la necessità di assegnare la funzione di soggetto attuatore dell'azione n. 6.10, inclusa nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, alla predetta società Zetema Progetto Cultura S.r.l., che, svolgendo ordinariamente attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione dei servizi oggetto dell'azione in questione, può garantire una più efficace ed efficiente realizzazione delle attività programmate;

Dato atto che:

le modifiche del soggetto attuatore richieste dall'ente Roma Capitale per quanto attiene l'intervento n. 259, recante «Messa in sicurezza e ristrutturazione dell'immobile sito in via Bonaventura Cerretti, 40», di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, rientrano nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 9 del medesimo provvedimento;
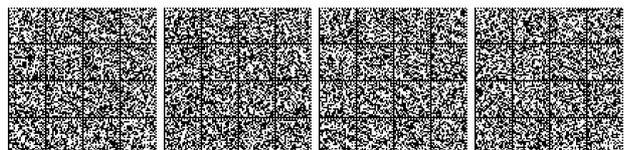
le modifiche altresì richieste dall'ente Roma Capitale per quanto attiene le azioni con identificativo n. 3.08, recante «Convenzioni per trasporti correlati al volontariato e alla disabilità» e quella con identificativo n. 6.10, recante «Noleggio bagni chimici per eventi giubilari (dotazione aggiuntiva)», incluse nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, rientrano nelle fattispecie di cui al comma 2, dell'art. 6 del medesimo provvedimento;

occorre, pertanto, procedere ad apportare le necessarie modifiche all'intestazione dei soggetti attuatori degli interventi e delle azioni sopra richiamate, attraverso apposito provvedimento commissariale, in attuazione del comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Dato, altresì, atto:

dell'avvenuta informativa alla riunione della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021, tenutasi in data 18 luglio 2024, sulle modifiche per gli interventi e le azioni sopra elencati;

per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni,

1. in attuazione del comma 2, dell'art. 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, la modifica del soggetto attuatore dell'intervento n. 259, recante «Messa in sicurezza e ristrutturazione dell'immobile sito in via Bonaventura Cerretti, 40», incluso nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, trasferendo la predetta funzione dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale al Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici del medesimo ente;

2. in attuazione del comma 2, dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la modifica del soggetto attuatore dell'azione n. 3.08, recante «Convenzioni per trasporti correlati al volontariato e alla disabilità», inclusa nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, trasferendo la predetta funzione dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale al Dipartimento scuola, formazione lavoro del medesimo ente;

3. in attuazione del comma 2, dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la modifica del soggetto attuatore dell'azione n. 6.10, recante «Noleggio bagni chimici per eventi giubilari (dotazione aggiuntiva)», inclusa nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, trasferendo la predetta funzione dal Dipartimento protezione civile di Roma Capitale alla società ZETEMA Progetto Cultura S.r.l.;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

5. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 9 agosto 2024

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

24A04503

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 giugno 2024.

Ricognizione dei CUP relativi agli interventi della misura A1 di cui al quadro economico dell'allegato 2 all'ordinanza n. 80 PNC del 23 dicembre 2023, recante: «Modifiche all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108: "Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2" e modifiche all'ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023: "Modifica dell'ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108"». (Ordinanza n. 99).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una Cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla Cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i presidenti del-

le regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della Cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;

(ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b)*, del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel

PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Vista l'ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, «Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, *sub*-misura A1 "Innovazione digitale", Linea di intervento n. 1, intitolata "Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione", Linea di intervento n. 2, intitolata "Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi", e Linea di intervento n. 3, intitolata "Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica", registrata dalla Corte dei conti in data 1 febbraio 2022, con il numero 197»;

Vista l'ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195;

Considerato che in data 19 maggio 2022, è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento del progetto di innovazione digitale per le aree del sisma 2009 e del 2016, *sub* misure A1.1, A1.2 e A1.3 del Piano complementare al PNRR sisma 2009 e 2016, tra la Struttura commissariale sisma 2016, la Struttura di missione sisma 2009 ed Invitalia;

Vista l'ordinanza n. 53 PNC del 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2»;

Preso atto che è stata conseguentemente emanata l'ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023 «Modifica dell'ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108», che ha approvato il nuovo quadro economico degli interventi della misura A1;

Visto il decreto n. 60/PNC del 20 settembre 2023 di nomina del Comitato di gestione, di coordinamento e monitoraggio delle *sub* misure A1.1, A1.2 e A1.3;

Vista l'ordinanza n. 80 PNC del 20 dicembre 2023 recante «Modifiche all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2" e modifiche all'ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023 "Modifica dell'ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108"»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della predetta ordinanza n. 80/2023, che sostituisce il quadro economico di cui all'allegato n. 1 all'ordinanza n. 63 del 2023 *sub* allegato *sub* 2) alla medesima ordinanza;

Visto il verbale n. 6 del 13 giugno 2024 del Comitato di gestione, di coordinamento e monitoraggio delle *sub* misure A1.1, A1.2 e A1.3 della *sub* misura A1 PNC Sisma;

Vista la nota pervenuta da Invitalia e acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0024998-A-24/06/2024 che trasmette la ricognizione dei CUP richiesti dalle amministrazioni responsabili e dai soggetti realizzatori delle iniziative individuate;

Considerato che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata la necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR nell'area dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente l'esigenza di dichiarare provvisoriamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della ricognizione dei CUP degli interventi relativi alla misura A1

1. Con la presente ordinanza si approva la ricognizione dei CUP degli interventi relativi alla misura A1 di cui al quadro economico dell'allegato n. 2 all'ordinanza n. 80 PNC del 20 dicembre 2023 recante «Modifiche all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della *sub* misura A1.2" e modifiche all'ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023 "Modifica dell'ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108"», di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 28 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2136

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A04500

ORDINANZA 28 giugno 2024.

Approvazione della proroga dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato 2, «Bando B1.3b - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022. (Ordinanza n. 101).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare:

(i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una Cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla Cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della Cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;

(ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regola-

menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. *PNC)*, e:

in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera *b)*, del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:

(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;

«1-*ter*. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;

(ii) l'art. 14-*bis*, rubricato «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:

«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza PNC n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevedeva che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;
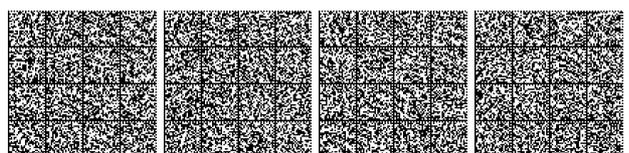
Vista l'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza"»;

Vista l'ordinanza PNC n. 36 del 12 agosto 2022, recante. «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze n. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza PNC n. 38 del 13 ottobre 2022, recante «Modifiche alle ordinanze n. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Considerata l'ordinanza PNC n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista la nota di Invitalia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0023494-A-14/06/2024 con cui è stato comunicato lo stato di avanzamento dell'attuazione della sub-misura in oggetto;

Considerato che la suddetta nota evidenzia altresì lo stato di ritardo dell'attuazione della sub-misura di cui sopra, dovuto sia a variazioni sostanziali dei progetti ammessi alle agevolazioni, sia a modifiche nella compagine sociale o a cambi di sede operativa dei soggetti ammessi, sia infine a variazione del programma di spesa, che hanno determinato l'allungamento dei tempi istruttori per l'erogazione delle agevolazioni, al fine di controllare il permanere dei requisiti per i benefici di legge;

Ritenuto di importanza strategica consentire al maggior numero di imprese beneficiarie di pervenire alla realizzazione del programma di innovazione;

Considerato che l'allegato n. 2 all'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 «BANDO B1.3.B - Innovazione PMI» non prevede la possibilità di proroga per le scadenze dei termini di attuazione dei progetti medesimi;

Ritenuto opportuno, nell'ottica del principio del risultato, pertanto di poter prevedere una proroga almeno sino al 31 dicembre 2024, per l'attuazione dei progetti;

Considerato che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuità nell'attuazione delle linee di intervento connesse alle misure del PNC sisma e, in particolare, negli investimenti, nei progetti e negli interventi previsti nella sub misura B.1.3.B.;

Ritenuta, pertanto, sussistente l'esigenza di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Proroga dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 2, «BANDO B1.3.B - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato 2, «Bando B1.3.b - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 e recante «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza."».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e per le ulteriori motivazioni specificate in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33,

comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 28 giugno 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2137

24A04501

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 30 luglio 2024.

Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile", registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno, n. 143, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al Dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
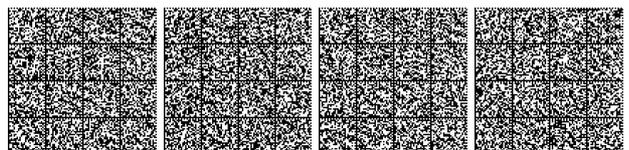
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" e, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare: l'articolo 1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni; l'articolo 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 9-*bis*, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha specificato che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 recante "Costituzione del tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico previsto dall'articolo 1 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto Dipartimento ai fini dell'attività avente cadenza triennale, di ricognizione e valutazione delle attività e degli interventi necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile con il visto numero 3828 apposto in data 26 ottobre 2022 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 28 novembre 2022 al n. 2973, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2022) recante "Riparto delle risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per l'anno 2022;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022 che prevede che "con successivo decreto del Capo Dipartimento della protezione civile verranno definite le relative modalità di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte";

Ritenuto di dover provvedere a disciplinare il monitoraggio e le modalità di rendicontazione dei fondi stanziati, come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego dei fondi assegnati con decreto di riparto di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

Art. 2.

Monitoraggio

1. Le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, ovvero, ove previste, le agenzie regionali di protezione civile, beneficiarie dei fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, provvedono all'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione semestrale recante lo stato di realizzazione fisica, procedurale e finanziaria delle attività disposte in attuazione dei Piani di impiego approvati ed in conformità alle eventuali indicazioni assunte in sede di Comitato tecnico, di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 120 del 2021.
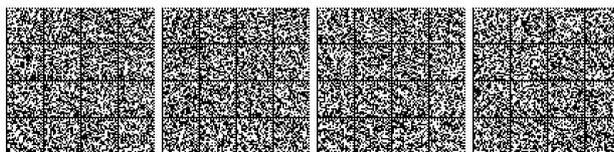
Art. 3.

Rimodulazione del Piano

1. Le rimodulazioni del suindicato Piano sono inviate con richiesta motivata dall'Amministrazione proponente al Dipartimento della protezione civile che – verificatane la coerenza con le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2021, convertito in legge, con modificazioni - dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n.155 - ne dispone la relativa approvazione.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Al completamento delle attività previste nei Piani di impiego, i soggetti, di cui all'articolo 1 del presente decreto, provvedono all'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione finale descrittiva delle attività svolte, unitamente al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, mediante compilazione della modulistica, resa disponibile in formato editabile sul sito Internet del Dipartimento della protezione civile e ad una nota recante, in via riepilogativa, l'elenco dei soggetti responsabili della spesa, l'importo totale rendicontato per annualità, e la dichiarazione attestante la congruità delle stesse attività con i Piani d'impiego approvati e dell'assenza di doppio finanziamento sui singoli interventi.

2. Le medesime Amministrazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, provvedono, inoltre, a:

a) individuare un referente unico, responsabile del processo di rendicontazione nel suo complesso, dandone formale comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

b) trattenere agli atti gli originali della documentazione giustificativa (contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento e quietanze, ecc…), riferibili a ciascun ordinativo di spesa, ricompresa nel fascicolo istruttorio;

c) consolidare e conservare l'intera documentazione anche in formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti solo in versione elettronica), al fine di renderne possibile la relativa esibizione in qualsiasi momento su richiesta degli organi di controllo nazionali e/o comunitari.

3. All'esito delle verifiche di completezza della documentazione trasmessa ed accertata - mediante verifiche a campione - la conformità delle procedure disposte con le previsioni contenute nel relativo Piano d'impiego, il Dipartimento della protezione civile provvederà all'erogazione del saldo residuo del 10% di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022.

4. Su istanza motivata delle Amministrazioni interessate, l'erogazione del saldo può essere disposta anche in presenza di fatture non quietanzate, a condizione che, entro novanta giorni dall'erogazione delle relative risorse, siano inviati al medesimo Dipartimento della protezione civile gli elementi identificativi degli ordinativi disposti e delle relative quietanze di pagamento. La mancata comunicazione di tali dati comporta, per l'ente, il recupero delle somme erogate a saldo dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Economie

1. Le eventuali economie rilevate al termine delle attività previste dai Piani di impiego, dovranno essere restituite mediante versamento al conto di tesoreria infruttifero n. 22330 aperto c/o la tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Adempimenti

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A04530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con la determina n. aAPI - 42/2024 del 26 agosto 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica, sita in Fisciano (SA) via delle Industrie n. 9, rilasciata alla società Alfa Ossigeno S.r.l..

24A04526

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 88 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 3 agosto 2020.

In conformità al suo art. 14, l'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2020.

24A04505

Entrata in vigore dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 65 del 14 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 122 del 27 maggio 2024.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 16, paragrafo 1, l'Accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2024.

24A04506

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 54 dell'8 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 93 del 20 aprile 2024.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 26, paragrafo 1, l'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2024.

24A04507

Entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Bulgaria, firmato a Bruxelles il 26 marzo 2003.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Bulgaria, firmato a Bruxelles il 26 marzo 2003.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 255 del 19 agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 12 settembre 2003.

In conformita a quanto previsto dal suo articolo 2, il Protocollo è entrato in vigore il 27 febbraio 2004.

24A04508

Entrata in vigore del protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Estonia, firmato a Bruxelles il 26 marzo 2003.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - della Repubblica di Estonia, firmato a Bruxelles il 26 marzo 2003.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 255 del 19 agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 212 del 12 settembre 2003.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 2, il Protocollo è entrato in vigore il 27 febbraio 2004.

24A04509

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto del contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si comunica che sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto, del direttore centrale per la finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 30 luglio 2024, recante il riparto del contributo ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2023, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2024 al n. 3576.

24A04533

Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2024, corredato degli allegati A e B, recante: «Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234», registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024 al n. 3624.

24A04534

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2024 - Costituzione del comitato consultivo di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 7 agosto 2024, è stato costituito il Comitato consultivo previsto dall'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 22 agosto 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A04504

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento dell'incarico di Commissario straordinario alla peste suina (PSA) al dott. Giovanni Filippini

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024, il dott. Giovanni Filippini è stato nominato Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

24A04525

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 198 del 25 luglio 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 agosto 2024 al n. 2288, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», sono disposte le modifiche indicate nell'oggetto dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A04535

Modifiche agli allegati dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 199 del 25 luglio 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 agosto 2024 al n. 2289, avente ad oggetto «Modifiche agli allegati all'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023», sono disposte le modifiche indicate nell'oggetto dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A04536

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

Con ordinanza speciale n. 84 del 25 luglio 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 agosto 2024 al n. 2290, avente ad oggetto «Modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e integrazioni alla ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021», sono modificati gli allegati n. 1 e n. 2 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A04537

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-206) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C